



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 03 aprile 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 03 aprile 2017

Albinea

03/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 36	
<u>Australian Tour, derby del Ct Reggio in finale</u>	1
03/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 57	
<u>Levante, è già festa: promosso con 3 turni di anticipo</u>	2
03/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 67	
<u>Basket D - Promozione Luzzara show Sfiora il colpaccio con il Borgo...</u>	4
03/04/2017 La Voce di Reggio Emilia	
<u>Alla Sezzi il trofeo Australian</u>	5

Quattro Castella

03/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 57	
<u>Levante, è già festa: promosso con 3 turni di anticipo</u>	7

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

03/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 2	
<u>Con il regime forfettario fisco amico</u>	9
03/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 5	
<u>Nei conti pubblici il destino delle riforme</u>	11
03/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 23	<i>Pagina a cura di Guido Inzaghi Simone Pisani</i>
<u>Permesso rifiutato, così i risarcimenti</u>	13
03/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24	<i>Anna Guiducci Patrizia Ruffini</i>
<u>I controlli partono dal fondo vincolato</u>	15
03/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24	<i>A. Gu.P. Ruf.</i>
<u>Sotto esame anche lo stato patrimoniale</u>	17
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 4	
<u>Appalti, professionisti come le pmi</u>	19
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 7	
<u>Quadro VP simile alla dichiarazione</u>	20
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	
<u>Conta il possesso qualificato</u>	23
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	<i>PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO</i>
<u>Si paga l'Imu se c'è una retta</u>	24
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9	
<u>L' evasore fra l' incudine legislativa e il martello giurisprudenziale</u>	26
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9	<i>PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI E MARIO CICALA*</i>
<u>Niente sconti per chi non paga</u>	28
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 11	
<u>Rischi non solo per quelle annuali</u>	30
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 17	<i>PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI</i>
<u>Mud 2017, istruzioni per l' uso</u>	31
03/04/2017 Italia Oggi Sette Pagina 25	
<u>Le coassicurazioni non scontano l' Iva</u>	33

Australian Tour, derby del Ct Reggio in finale

Tennis: ad **Albinea** Carlotta Sezzi ha battuto in due set la compagna di circolo Alessia Delmonte

ALBINEAE' giunto al termine il Torneo Australian Tour 2017 organizzato dal Circolo Tennis **Albinea**. Nella giornata di domenica si sono giocate le finali di tutte e sei le categorie impegnate nella manifestazione e, parallelamente, sui campi in terra rossa del Circolo all' aperto, si sono disputati gli incontri della seconda giornata della Serie A2 maschile tra il Circolo del presidente Tarquini e il Park Tennis Genova.

Per quanto riguarda la categoria Under 14 Maschile, il forlivese Diego Bravetti (Pol. Buscherini), testa di serie numero 3, ha battuto la testa di serie numero 1 Paolo Cossu (Ct Zavaglia) 6/3-6/4. Nella stessa categoria, versione femminile, Carlotta Sezzi (CtRe) ha battuto la compagna di Circolo Alessia Delmonte in due set 6/1 6/1. Grande equilibrio per quanto riguarda le categorie Under 10. Nel tabellone maschile hanno gareggiato in semifinale Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena) che ha prevalso per 7/5 7/5 sul modenese Alessandro Venuta e il parmense Filippo Montenot che ha battuto a sorpresa Andrea Macri del CUS Bologna per 7/6 6/4 dopo quasi 2 ore di gioco. Pasi ha poi battuto il parmense per 7/6 6/5. Nella categoria Under 10 femminile la romagnola Cristina Foglia (Ct Valmarecchia) ha prevalso sulla reggiana Giulia Pesarini (Ct Sanbiagio) con il punteggio 4/6 6/1 7/2. Nella categoria Under 12 la favorita Giulia Dalpozzo (Ct Valmarecchia) ha confermato il pronostico battendo l' outsider Sofia Carpi (Ct Parma) 6/2 6/0.

Nel tabellone maschile, la finale tra Lorenzo Ossani (CA Faenza) e Ludovico Vaccari (Tennis Modena) non si è purtroppo disputata causa un malessere del modenese che ha dovuto rinunciare lasciando la vittoria al romagnolo. In una giornata abbastanza grigia dal punto di vista meteorologico, anche la squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

36 Sport vari

GAZZETTA LUNEDÌ 3 APRILE 2017

Aragón amara per la Puccetti Racing Kenan Sofuoglu cade

Motociclismo, nel terzo prova del campionato mondiale Ssp il pilota del team reggiano stava guadagnando posizioni

di Aldo Spadoni

Il terzo round del campionato mondiale WorldSBK al Motociclismo termina domenica 2 aprile con la gara di Aragón. Il pilota del team reggiano della Puccetti Racing, Kenan Sofuoglu, si è classificato al 10° posto, un risultato che non gli ha permesso di accedere alla semifinale.

PODISMO

A Masone Casula stacca tutti e vince

Nella classifica riservata ai gruppi la Podistica Bisola è prima

di Riccardo

La Podistica Bisola ha vinto la gara di Podistica Bisola. La gara si è svolta domenica 2 aprile a Castelfranco Emilia. La gara è stata vinta dalla Podistica Bisola con un tempo di 1:05:40. La gara è stata vinta dalla Podistica Bisola con un tempo di 1:05:40.



Il pilota del team reggiano Puccetti Racing, Kenan Sofuoglu

Il pilota del team reggiano Puccetti Racing, Kenan Sofuoglu, si è classificato al 10° posto, un risultato che non gli ha permesso di accedere alla semifinale.

CICLISMO

I giovanissimi della Reggiolese quarti al debutto stagionale

La Reggiolese ha ottenuto il quarto posto nella gara di ciclismo giovanile.

di Riccardo

La Reggiolese ha ottenuto il quarto posto nella gara di ciclismo giovanile. La gara si è svolta domenica 2 aprile a Castelfranco Emilia. La gara è stata vinta dalla Podistica Bisola con un tempo di 1:05:40.

Australian Tour, derby del Ct Reggio in finale

Tennis: ad Albinea Carlotta Sezzi ha battuto in due set la compagna di circolo Alessia Delmonte



La squadra di A2 del CtAlbinea

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

La squadra di A2 del CtAlbinea non è riuscita ad imporsi contro la corazzata ligure perdendo tutti gli incontri.

Albinea

Seconda categoria Battuto con un tris il Montanara, mentre il Circolo Giovanni XXIII si arrende al Mirandola

Levante, è già festa: promosso con 3 turni di anticipo

Federico Prati INATTESA e ancora più bella. E' scattata così la festa del Levante che, accarezzata la Prima categoria per 3 anni, l'ha raggiunta a 3 turni dal gong battendo con un secco tris il Montanara e sfruttando il cadeau del Circolo Giovanni XXIII. I boys di mister Ferrari sbloccano con lo shoot al sette di Scatigno, poi Patrinostro e Mazzoni allargano il divario prima del chiasoso carosello del giovane club brescellese.

Spettacolare 3-3 nella sfida play-off fra Campeginense e Team Traversetolo: per i reggiani a segno Vicentini, Bonini e il bomber Pozzi in mischia. Manca un punto al Casalgrande (girone F) per festeggiare il ritorno in Prima: i rossoblù espugnano Masone grazie ad un'inzucata di Montavoci a metà primo tempo che s'insacca sul secondo palo, ma la Sammartinese resta a -3 espugnando Fossoli e condannando i modenesi alla Terza categoria. Decisiva un'autorete del ne-entrato Meninno che su cross di Melis infila nella propria porta nel tentativo di anticipare Reami.

Consolida il 3° posto la Rubiere che cala un secco tris a Novellara trascinata dal doppiettista Fantuzzi e dal baby Alex Corradini (classe 2000) inserito direttamente dagli Allievi e fortunato a beffare il guardiano locali su classica foto al termine di un contropiede. Impresa del Santos 1948 che sotto 0-2 nel primo tempo rimonta e s'impone 3-2 sulla Consolata centrando la salvezza. Premiata la mossa zemaniana di mister Paganelli che inserisce tutte le punte a disposizione, fra cui l'ex falketto Sacco, al rientro da infortunio, che insacca due volte di cabeza altrettanti cross, quindi il bomber Zanni aggancia in area e saetta sotto la traversa.

Intensa bagarre salvezza nel girone E con 4 squadre racchiuse in 3 punti a 90' dal gong: il [QN11EVIBLU]Cavola [QN11EVIBLU]ferma sull' 1-1 **Bellarosa** graziato più volte e infilzato soltanto dallo shoot a incrociare di Francesco Volpi. Una rete di Tahiri regala tre punti d'oro alla Borzanese nel match casalingo contro il tranquillo Villa Minozzo. L'immenso bomber Venieri firma uno straordinario poker per il Puianello che sbanca (4-2) Casina in gol su due autoreti.

Una deviazione dello stopper-goleador Cani tiene in vita la cenerentola Ramiseto/Cervarezza che espugna Montecavolo. Nella ripresa il Fellegara piega il Real Dragone (tap-in di Urbinati e diagonale del baby Begotti) e mantiene l'argento dall'attacco della Vianese.

I rossoblù passano a Quattro Castella cui non basta la rete dell'ex di turno Zambelli, abile a insaccare

CALCIO | **IL PROTAGONISTA**

«I GIOCATORI DECISIVI NEL MATCH CON L'ALBINOLEFFE? L'ATTACCANTE MONTELLA, ACQUISTO VERAMENTE AZECCATO E CESARINI AUTORE DI UNA STAGIONE STRAORDINARIA»

«Il derby perso ha segnato la stagione granata»

Alessio Pala Il trainer bergamasco è da sempre tifoso della Reggina: «Sono stato vicino alla panchina nel 2013»

Niccolò Dettonato

«**ALLINARE** la Reggina è il sogno della mia vita». Alessio Pala, classe 1965, bergamasco, ex allenatore dell'Albinoleffe, ora alla ricerca di un nuovo incarico, si ferma in una fase tutta amministrativa per la città granata. «Ci andai vicino nell'estate del 2013 quando poi scelsi la panchina del Parma per motivi personali».

Perché proprio Reggio Emilia?
«Perché il pubblico è fantastico, il calore della gente non è paragonabile con nessun'altra realtà e la piazza merita palcoscenici sicuramente più importanti. Ecco, naturalmente, sono un tifoso granata».

Il marchio di Reggio sarà di nuovo nella sua Bergamo. Come?
«Non è mio, ma mi dispiace solo per l'orario pomanzesco che non farebbe di certo una grande affiliazione di pubblico».

L'Albinoleffe, quest'anno è nero, in pieno zone sporaggi per le serie cadute...
«È una squadra rognosa che intera bene il 9-11, il suo punto di forza è la difesa però vorrei precisare una cosa».

Pregho...
«Non è meraviglioso che la zona classifica ai giochi i play-off questa formula è da cambiare: quando allungo lo scatto arriva una nuova fessaglia la salvezza, quest'anno è mancato il tiro e si termina per la promozione. Non ha senso. Sono sempre da rivedere».

Qual è stato il parlarlo che ha segnato la stagione del 2013?
«I derby sono in una quota il Parma. A causa di quella sconfitta».

la squadra ha perso il tris per la promozione. Il derby è la vertice all'interno dello spogliatoio. Infatti, poco dopo è arrivato l'ingresso di Calucci che è stato sostituito da un allievo di basso come Michicchia».

«La cosiddetta teste calde sono state allontanate...»
«L'idea è stata di Depina e fidarsi che sono problemi all'ordine del giorno per un allenatore. La società si è dimostrate subito attente e omettere nella scelta: quando ha un presidente e dei dirigenti così il futuro non può che essere roseo».

Spazio e compagni stanno però migliorando un po'...
«È il primo passo. Perché il calcio è un gioco di squadra e non solo di testa».

«L'importante è che restano in campo...»
«L'importante è che restano in campo, ma in quelle partite ci vuole anche una concreta dose di fortuna. In più è importante avere altre squadre che lavorano fino all'ultimo per conquistare la serie cadute».

Con il dico di questo Reggina ma gli addetti ai lavori?
«È una squadra costosa per vincere, fortissima e molto lunga in campo. In più, il calcio è un gioco di squadra e non solo di testa».

Ci due due mesi di gioco in un torneo d'occhio per Albinea?
«Per i vertici mi sento di fare l'allenatore. Ma questa è una cosa che non posso fare. Il calcio è un gioco di squadra e non solo di testa».

Classifica Torneo 7, Parma 63, Padova 62, Pordenone 53, Reggina 53, Carrarese 46, Livorno 45, Mantova 41, Udinese 41, Venezia 39, Padova 31, Sassuolo 31, Latina 31, Terni 27, Avellino 24»



PROFESSORE DELLA NEGRERIA Alessio Pala, 51 anni, quest'anno ha allenato la Carrara in D fino al 18 ottobre

Leiga Pro Venezia fa il blitz a Bolzano Padova si arrende a Salò: il torneo è chiuso

IL VENEZIA vuole la serie B. La formazione liguriana Alvaro Robles, battuto 2-0 dalla Lazio di Roberto Soriano, è contro alla rete di Tullio Bertoni e Tullio Bertoni, dopo di Bertoni, un colpo sul portiere granata Alessio. La nuova società della Lazio, con la testa di Tullio Bertoni, è contro alla rete di Tullio Bertoni e Tullio Bertoni, dopo di Bertoni, un colpo sul portiere granata Alessio. La nuova società della Lazio, con la testa di Tullio Bertoni, è contro alla rete di Tullio Bertoni e Tullio Bertoni, dopo di Bertoni, un colpo sul portiere granata Alessio.

Terza categoria
Terre di Canossa da urlo: è un salto record in Seconda 22 hurrà su 27 gate
THOMAS colabro e, quasi all'unisono, sui 1000 metri di Legnano per le Terre di Canossa. A 3 match del termine, esattamente fra le squadre brescellesi che hanno stravolto il campionato di Terza categoria e dopo solo due stagioni ricominciano nella dimensione superiore. Numeri impressionanti: 22 hurrà su 27 gate, due soli no, miglior difesa (appena 19 gol incassati) e scatenare il punto di forza della truppa del duo Viani-Bonini e 55 reti in attacco.

Salò si arrende a Bolzano
Sfida l'impresa il Real Reggiano che impone il 3-1 in trasferta alla vice-regina Carrara e si mangia la posta per aver sbagliato un doppio vantaggio a 10' dal gong. Passato i cartellini con la sassa sotto la traversa di Bert, quindi il rossoblù impantano su righe di Anzolini, doppio scappo sovrano grazie a due assisti della punta nera Quasah prima degli scatti definitivi di Melis e Rossi.

SALÒ SUL PODOIO la Sabbionese
che si aggancia al secondo dietro casalingo contro la Reggio Calcio (sboccata Da Libio, punnale ad amboscure dal fante una risposta sugli sviluppi di una punizione, quindi il rientrare Pedrini indovina il pari sul primo palo, su Vito insacca su punizione.

Il Torino in cosa play-off anche il Calcio Boy Prato che riscuote un successo del 2-1 nella scontro di Prosecco Montagna. In basso Mirelli con un'incrocata sul secondo palo e Romiti a 15' dal gong su cross di Casina.

Domenica da ricordare per Venezia che, al ritorno in campo dopo 2 anni da un infortunio, infila la rete che permette alla Virtus Bagnasco di sbancare Rubiera.

Primo scottata targato 2017 per il Montecavolo che si aggancia il derby casalingo con il Quaresimo grazie all'acuto del giovane Bert.

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

<-- Segue

Albinea

di destro dal limite su sponda di Mbaye. Gli ospiti impattano con la punizione telecomandata di Rossi e sprintano ad inizio ripresa grazie al lob di Barile.

Basket D - Promozione Luzzara show Sfiora il colpaccio con il Borgo Panigale

IN SERIE D, quartultima giornata, l' Eurosystems Luzzara (12) sfiora il colpo sul campo del forte Atletico Borgo Panigale (42). Ottimo il 1° quarto di Petrolini e soci (8-21), che poi si fanno riprendere, ma tengono testa ai locali, fino alle ultime battute, quando i bolognesi piazzano l' allungo. Finisce 74-68. Stasera alle 21,15 il posticipo Fidenza (30)-Torre (16).

PROMOZIONE. Nei play-off, Correggio (Rustichelli 23, Guardasoni 13) vince autorevolmente 74-50 (22-16, 40-30, 55-42) contro la Ducale. Già domani a Parma gara-2 (ore 21,30). Nei play-out, le Arti Grafiche (Braglia 18, Petri 16) conquistano la prima vittoria stagionale sbancando 57-65 (12-18, 22-30, 40-44) in gara 1 Castelnovo Sotto (Setti 23, Buttarelli 12). Stasera (ore 21,30) Naismith's-Los Heat, che poi giocheranno gara 2 a campi invertiti giovedì alle 21,10. Queste, invece, le prossime dei play-off: mercoledì Albinea-Cus Parma (ore 21,30, serie 1-0), Scandiano-SolePiacenza (21,30, 1-0) e Salsogreggiolo (1-1, 21,15); giovedì Novellara-Parma (21, 0-1).



«Con tre vittorie abbiamo riacceso una scintilla»
Coach Menetti «I tifosi ci sono sempre stati vicini»

POST PARTITA All'inizio della grande partita in casa Grissin Bm, e non potrebbe essere altrimenti dopo il prezioso successo ottenuto al Pala-Spinoza. A commentare il match inizia coach Max Menetti, che, visibilmente commosso, ha prima una dedica particolare da fare: «Voglio ricordare con un pensiero Anna Pizzarri (moglie di Gianni Pizzarri, fondatore e storico dirigente della Pallacanestro Reggiana, scomparsa in settimana, ndr) che è stata sempre una figura molto importante per la società e per la squadra. Il tecnico reggiano pensa più alla dinamica della cronaca: «Abbiamo vinto un match spesso, duro, di grande sofferenza, su questo paragrafo hanno vinto solo Milano e Trento, e questo vi dà la misura dell'importanza di questo successo, frutto del lavoro delle ultime tre settimane, del ritiro di Castellano che ci ha regalato una nuova coesione e unità. Naturalmente c'è ancora tanto lavoro da fare. In particolare dobbiamo imparare a gestire i vantaggi perché è chiaro che nel momento di massimo sforzo possiamo rischiare e perdere il massimo vantaggio, ma poi dobbiamo essere più bravi a commentare le reazioni avversarie».

VINCENZI Dopo tre successi consecutivi, la Grissin Bm è attesa da due match al PalaSgola. A Capo d'Orlando arrivano solo solo Milano e Trento.

DEI PROTAGONISTI sul campo correggino: Dorci, Nardelli e Stefano Gentile. «C'è la siamo andata» - conclude il play low, autore finale di una partita incisa: «Ma è una vittoria grande e importante, stiamo ancora affinando i nostri nuovi equilibri emulando di fare meglio ogni partita. Per questo non guardo la classifica - dice Nardelli - ma penso solo al prossimo match che dobbiamo assolutamente vincere». Gli fa eco Gentile: «Sapevo che sarebbe stata una gara tosta, dove serviva l'apporto di tutti,»

Derek Woodham «Ce la siamo voluta, ma questo è un successo grande e importante».

ORVIENTE Solito anche il direttore sportivo Alessandro Frontali: «Oltre a essere orgoglioso della squadra ho fatto grandi passi avanti, confermati da questa vittoria ottenuta su un campo molto ostico e contro una squadra che non ci ha fatto giocare in modo facile. Tempo fa - prosegue il dirigente biancoscuro - i ragazzi avrebbero cercato di imporsi segnalandoci un canestro da 3 in più, era abbiamo imparato a sbarrarci le ginocchia e a lottare su ogni pallone. L'emozione in questo senso, in questa partita lo ha dato Nardelli, anticipando per primo il gesto spiritivo di sacrificio».

Basket Serie B La vittoria proietta la Bmr nel play off, ma le prossime gare sembrano proibitive
Scandiano fa festa, hurra contro Iseo ed è già salvezza

Bmr Scandiano	75
Iseo	61

BMR SCANDIANO: Germani 9, Magagnoli 9, Vecchi 11, Chiappelli 16, Faruzzi 13, Agazzi 9, Bertaloni 4, Ferrarini 10, Verlicchi 8, Sini 10, Toti 10.
ISEO: Agazzi 12, Saraceni 9, Acquaviva 3, Giorgi 8, Dall'Ara, Covacci 2, Soragni 10, Veronesi 3, Lencio 4, Preziosi 10, Ali, Mignoli.
AMBITO MASSIMA (F): Chiarugi (PH) Nino (Parma) 11-13, 34-38, 48-43, 70 (Iseo) 10, 23(2), Iseo 8(8), Bombalini 37 (Chiappelli) 13(1), Iseo 23 (Covacci) 7(1), Iseo per (Toti), Crescenzi e Veronesi.

SALVEZZA storica per la Bmr alla sua prima partecipazione in B. La fa con tre giornate di regular season ancora da disputare e tanti problemi fisici. Con Iseo (ora C'erao Gattai e Pogli, nei da tre turni). Ma la forza di Scandiano non collettiva e diffusa. In attacco primo Vecchi, Chiappelli e Faruzzi. Il play sendo gioca una delle sue migliori gare in stagione con 19 punti (9/10 in 1/2), mentre il quale Akeme Faruzzi fa 13 punti con 4/10 in 1/2 e recupero Chiappelli si è rivelato un acquisto azzeccato: 15 punti e 13 rimbalzi. Bene le pare di Germani e capitano Antoli che segna pure due triple. La burla che proietta i bolognesi addirittura al 3° passo. L'ultimo valido per il play off: ma le tre rimanenti da disputare sono proibitive.

Luca Del Bue

Basket D - Promozione Luzzara show Sfiora il colpaccio con il Borgo Panigale

IN SERIE D, quartultima giornata, Eurosystems Luzzara (12) sfiora il colpo sul campo del forte Atletico Borgo Panigale (42). Ottimo il 1° quarto di Petrolini e soci (8-21), che poi si fanno riprendere, ma tengono testa ai locali, fino alle ultime battute, quando i bolognesi piazzano l' allungo. Finisce 74-68. Stasera alle 21,15 il posticipo Fidenza (30)-Torre (16).

PROMOZIONE. Nei play-off, Correggio (Rustichelli 23, Guardasoni 13) vince autorevolmente 74-50 (22-16, 40-30, 55-42) contro la Ducale. Già domani a Parma gara-2 (ore 21,30). Nei play-out, le Arti Grafiche (Braglia 18, Petri 16) conquistano la prima vittoria stagionale sbancando 57-65 (12-18, 22-30, 40-44) in gara 1 Castelnovo Sotto (Setti 23, Buttarelli 12). Stasera (ore 21,30) Naismith's-Los Heat, che poi giocheranno gara 2 a campi invertiti giovedì alle 21,10. Queste, invece, le prossime dei play-off: mercoledì Albinea-Cus Parma (ore 21,30, serie 1-0), Scandiano-SolePiacenza (21,30, 1-0) e Salsogreggiolo (1-1, 21,15); giovedì Novellara-Parma (21, 0-1).

Alla Sezzi il trofeo Australian

28 IlavQCE SPORT LUNEDÌ 3 APRILE 2017;Ié:P-TENNIS / Concluso al C.T. Albinea il Torneo del Tour 2017 riservato ai giovaniA a Seni il Austra ianALBINEA Si è concluso ieripomeriggio il Torneo Australian Tour 2017 organizzatodal Circolo Tennis Albinea.Nella giornata di ieri si sonogiocate le finali di tutte e seile categorie impegnate nellamannestazione e, parallelamente, sui campi in terra rossa del Circolo all ' aperto, sisono disputati gli incontridella seconda giornata dellaSerie A2 maschile tra il Circolo del Presidente Tarquini eil Park Tennis Genova.. Per quanto riguarda la categoria Under 14 Maschile, ilforlivese Diego Bravetti (pol.Buscherini), testa di serie numero 3, ha battuto, disputando una bella partita, latesta di serie numero I PaoloCossu (Ct Zavaglia) per 6/3,6/4.Nella stessa categoria, versione femminile, derby in famiglia con Carlotta Sezzi(CTReggio) che ha superato la compagna di Circolo Alessia Delmonte con un doppio6/1..Grande equilibrio per quanto riguarda le categorie Under10. Nel tabellone maschilehanno gareggiato in semifinale Riccardo Pasi (TennisVilla Carpena) che ha prevalso per 7/5 7/5 sul modenese Alessandro Venuta eil parmense Filippo Montenetche ha battuto a sorpresa Andrea Macri del CUS Bolognaper 7/6 6/4 dopo quasi 2 ore di gioco. Pasi ha poi battuto ilparmense per 7/66/5.Nella categoria Under IOfemminile la. romagnola Cristina Foglia (Ct Valmarec-La squadra maschile di A2 del C. T Albineasconfitta in casa dalla corazzata Park Genova) ha prevalso sulla reggiana Giulia Pesarini (CTSanbiagio) con il punteggio4/66/1 7/2.Nella categoria Under 121afavorita Giulia Dalpozzo (CtValmarecchia) ha confermatoil pronostico battendo l'outsider Sofia Carpi (Ct Parma)6/2 6/0.Nel tabellone maschile, lafinale tra Lorenzo Ossani(CA Faenza) e LudovicoVaccari (Tennis Modena) nonsi è purtroppo disputata causaun malessere del modeneseche ha dovuto rinunciare lasciando la vittoria al roma"gnolo.grigia dal punto di vista meteorologico, anche la squadra di A2 del Ct.Albinea non èriuscita ad imporsi contro lacorazzata ligure perdendotutti gli incontri.In alto da sinistra a destra il direttore del torneo Garlassi col giudicearbitro Persiani; Carlotta Sezzi ed Alessia Delmonte; Cristina Foglia eGiulia Pesarini.Clar-s-oprai')iegoi3ravetthteltr'ol.BusclTerinr,-e-artottcr5ezzicrtbattuta.In una giornata abbastanzaPagina a cura diErcole SpallanzaniA sinistra la squadra di A2 maschile del C.T. Albinea, in basso Alessia Delmonte alla battuta

TENNIS / Concluso al C.T. Albinea il Torneo del Tour 2017 riservato ai giovani

Alla Sezzi il trofeo Australian

La squadra maschile di A2 del C.T. Albinea sconfitta in casa dalla corazzata Park Genova

Una Messa per ricordare Paolo Gallingani scomparso un anno fa

La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

Albinea

la moglie e la figlia Gloriaper ricordarlo ai tanti amici e aglisportivi che spesso.lo ricordano.Gallingani, che lavorato come impiegato alle Poste e Telegrafi, per mezzo secolo si è dedicato al tennis, 'che è stata la sua passione, prima come giocatore, poi come giudice arbitro ed infine presidente del Comitato Provinciale della Fit, dov' erastato eletto, quando lasciò, venne eletto presidente onorario. Per anni ha svolto collaborazioni per le testate locali, facendolo con grande spirito di servizio e per diffondere lo sport della racchetta. Con un lavoro certosino ha pubblicato un paio di libri, uno addirittura su tutta la storia del tennis reggiano, diventando un volume insostituibile per coloro che vogliono conoscere l'ascesa di questo sport nella nostra Provincia e l'origine ed il progredire dei circoli. Per anni è stato un collaborare prezioso e lo ricordo con tanto affetto, e non lo dimenticherò mai. (e.s.)

Seconda categoria Battuto con un tris il Montanara, mentre il Circolo Giovanni XXIII si arrende al Mirandola

Levante, è già festa: promosso con 3 turni di anticipo

Federico Prati INATTESA e ancora più bella. E' scattata così la festa del Levante che, accarezzata la Prima categoria per 3 anni, l'ha raggiunta a 3 turni dal gong battendo con un secco tris il Montanara e sfruttando il cadeau dell'ex mister giallonero Mirandola che col suo Mezzani ha battuto il vice-leader del Circolo Giovanni XXIII. I boys di mister Ferrari sbloccano con lo shoot al sette di Scatigno, poi Patrinostro e Mazzoni allargano il divario prima del chiososo carosello del giovane club brescellese.

Spettacolare 3-3 nella sfida play-off fra Campeginese e Team Traversetolo: per i reggiani a segno Vicentini, Bonini e il bomber Pozzi in mischia. Manca un punto al Casalgrande (girone F) per festeggiare il ritorno in Prima: i rossoblù espugnano Masone grazie ad un'inzuccata di Montavoci a metà primo tempo che s'insacca sul secondo palo, ma la Sammartinese resta a -3 espugnando Fossoli e condannando i modenesi alla Terza categoria. Decisiva un'autorete del ne-entrato Meninno che su cross di Melis infila nella propria porta nel tentativo di anticipare Reami.

Consolida il 3° posto la Rubierese che cala un secco tris a Novellara trascinata dal doppiettista Fantuzzi e dal baby Alex Corradini (classe 2000) inserito direttamente dagli Allievi e fortunato a beffare il guardiano locali su classica foto al termine di un contropiede. Impresa del Santos 1948 che sotto 0-2 nel primo tempo rimonta e s'impone 3-2 sulla Consolata centrando la salvezza. Premiata la mossa zemaniana di mister Paganelli che inserisce tutte le punte a disposizione, fra cui l'ex falketto Sacco, al rientro da infortunio, che insacca due volte di cabeza altrettanti cross, quindi il bomber Zanni aggancia in area e saetta sotto la traversa.

Intensa bagarre salvezza nel girone E con 4 squadre racchiuse in 3 punti a 90' dal gong: il [QN11EVIBLU]Cavola [/QN11EVIBLU]ferma sull'1-1 il Belarosa graziato più volte e infilzato soltanto dallo shoot a incrociare di Francesco Volpi. Una rete di Tahiri regala tre punti d'oro alla Borzanese nel match casalingo contro il tranquillo Villa Minozzo. L'immenso bomber Venieri firma uno straordinario poker per il Puianello che sbanca (4-2) Casina in gol su due autoreti.

Una deviazione dello stopper-goleador Cani tiene in vita la cenerentola Ramiseto/Cervarezza che espugna Montecavolo. Nella ripresa il Fellegara piega il Real Dragone (tap-in di Urbinati e diagonale del baby Begotti) e mantiene l'argento dall'attacco della Vianese.

I rossoblù passano a Quattro Castella cui non basta la rete dell'ex di turno Zambelli, abile a insaccare

CALCIO IL PROTAGONISTA

«Il derby perso ha segnato la stagione granata»

Alessio Pala Il trainer bergamasco è da sempre tifoso della Reggina: «Sono stato vicino alla panchina nel 2013»

Niccolò Destompe
«**ALLINARE** la Reggina è il sogno della mia vita». Alessio Pala, classe 1965, bergamasco, ex allenatore dell'AlbinoLeffe, ora alla guida di un nuovo squadra, esprime in una fase tutta l'ammirazione per la per granata.
«Ci andai vicino nell'estate del 2013 quando poi scelsi la panchina del Parma per motivi personali».
Perché proprio Reggio Emilia? Perché il pubblico è fantastico, il calore della gente non è paragonabile con nessun'altra realtà e la piazza merita palcoscenici sicuramente più importanti. Ecco, naturalmente, sono un tifoso granata.
«Invece la Reggina sarà di nuovo nella sua Bergamo. Ci sarà?». «Non è proprio di sé. Mi dispiace solo per l'orario pomeridiano che non favorisce di certo una grande affluenza di pubblico».
L'AlbinoLeffe, quest'anno è nuovo, in pieno zone sporgenti per la serie cadetta... «È una squadra rognosa che intercala bene il 5-2-1, il suo punto di forza è la difesa però vorrà precisare quanto sia solida».
Prepaga... «Non è meraviglioso che la zona classifica ai giochi i play-off questa formula è da cambiare: quando allungo lo ciò arriva una nuova fessaglia la salvezza, quant'anni mancati si ritrova a giocare per la promozione. Non ha senso. Sono stornato da rivendere».
Qual è stato la partita che ha segnato la stagione del Reggino? «Il derby sono in una quota il Parma. A causa di quella sconfitta



PROFESSORE DELLA NEGRERIA Alessio Pala, 51 anni, quest'anno ha allenato la Cararona in D fino al 18 ottobre

la squadra ha perso il tempo per la promozione. Invece è la vittoria all'interno dello spogliatoio. Infatti dopo il arrivato l'ingresso di Calucci che è stato sostituito a un'alternativa basata come Michinichini».
«L'ufficio è un disprezzo e fidarsi che sono problemi all'ordine del giorno per un allenatore. La società si è dimostrata subito attenta e onesta nella scelta: quando ha un presidente e dei dirigenti con il futuro non può che essere serio».
Spazio e compagni stanno per diventare un momento di un ritorno... «È un momento importante per noi».
«L'importante è che restano in campo, ma in quelle partite ci vuole anche una discreta dose di fortuna. In più si possono avere altre squadre che letterano fino all'ultimo per conquistare la serie cadetta».

Con il dico di questo Reggiano tra gli addetti ai lavori?
«È una squadra costosa per vincere, fortissima e molto lunga in campo. In più si possono avere altre squadre che letterano fino all'ultimo per conquistare la serie cadetta».

Ci dice due mesi di giocatori in meno d'occhio per AlbinoLeffe?
«Per i variati del setto di Fede Ferrari e Antonio Montella, però a gennaio dal Pisa, che si sta dimostrandosi un acquisto veramente sicuro. Alessandro Costantini invece sta facendo una buona stagione. Invece, ha dimostrato di aver speso un po' di tempo per il Parma. Ma ha avuto in passato: le sue giornate non hanno nulla a che vedere con la LegaPro».

Lege Pro Venezia fa il blitz a Bolzano Padova si arrende a Salò: il torneo è chiuso

IL VENEZIA vuole la serie B. La formazione legninese Alvaro Beldoni, battuto 2-0 dal Padova di Roberto Soriano, è contro alla rete di Luca Antonini e Fabio Zambelli, doppietta di Beldoni, con un gol del portiere. La nuova società della serie B, Venezia, ha fatto il blitz a Bolzano, dove ha battuto il Padova di Luca Antonini. La nuova società della serie B, Venezia, ha fatto il blitz a Bolzano, dove ha battuto il Padova di Luca Antonini. La nuova società della serie B, Venezia, ha fatto il blitz a Bolzano, dove ha battuto il Padova di Luca Antonini.

Terza categoria
Terre di Canossa da urlo: è un salto record in Seconda 22 hura su 27 gate
THOMAS celebrato e, quasi annunciato, sui 1000 metri di Legnano per le Terre di Canossa. A 3 match del termine, esattamente fra le squadre brescellesi che hanno stralciato il campionato di Terza categoria e dopo due gate stagioni ricomincia nella dimensione superiore. Numeri impressionanti: 22 hura su 27 gate, due soli ko, miglior difeso (appena 19 gol incassati) e scottante il punto di forza della truppa del duo Viani-Bonini e 55 reti in attacco.
L'attacco è sicuro (21) sul Livignolo puntarono dal ko del bomber Prampolini e dall'oculto in mischia disegnato da Luigi Di Lietto.
Sfiora l'ingresso il Real Reggiano che impone il 3-1 in trasferta alla vice-regina Cavriago e si mangia la morte per aver sbagliato un doppio vantaggio a 10' dal gong. Passato i cittadini con la sassa sotto la traversa di Bert, quindi il rossoblù impantano su rigore di Anselmi, doppio scappato sovrano grazie a due assist della punta nera Quasab prima degli scatti definitivi di Mezza e Rossi.

Seconda categoria Battuto con un tris il Montanara, mentre il Circolo Giovanni XXIII si arrende al Mirandola Levante, è già festa: promosso con 3 turni di anticipo

Federico Prati
INATTESA ancora più bella. E' scattata così la festa del Levante che, accarezzata la Prima categoria per 3 anni, l'ha raggiunta a 3 turni dal gong battendo con un secco tris il Montanara e sfruttando il cadeau dell'ex mister giallonero Mirandola che col suo Mezzani ha battuto il vice-leader del Circolo Giovanni XXIII. I boys di mister Ferrari sbloccano con lo shoot al sette di Scatigno, poi Patrinostro e Mazzoni allargano il divario prima del chiososo carosello del giovane club brescellese.
Spettacolare 3-3 nella sfida play-off fra Campeginese e Team Traversetolo: per i reggiani a segno Vicentini, Bonini e il bomber Pozzi in mischia. Manca un punto al Casalgrande (girone F) per festeggiare il ritorno in Prima: i rossoblù espugnano Masone grazie ad un'inzuccata di Montavoci a metà primo tempo che s'insacca sul secondo palo, ma la Sammartinese resta a -3 espugnando Fossoli e condannando i modenesi alla Terza categoria. Decisiva un'autorete del ne-entrato Meninno che su cross di Melis infila nella propria porta nel tentativo di anticipare Reami.

Intensa bagarre salvezza nel girone E con 4 squadre racchiuse in 3 punti a 90' dal gong: il [QN11EVIBLU]Cavola [/QN11EVIBLU]ferma sull'1-1 il Belarosa graziato più volte e infilzato soltanto dallo shoot a incrociare di Francesco Volpi. Una rete di Tahiri regala tre punti d'oro alla Borzanese nel match casalingo contro il tranquillo Villa Minozzo. L'immenso bomber Venieri firma uno straordinario poker per il Puianello che sbanca (4-2) Casina in gol su due autoreti.

SALÒ SUL PODOIO la Sabbionese che si aggancia al secondo diretto casalingo contro la Reggio Calcio (boccia Di Lillo, puntale ad amboscure dal fante, una risposta sugli sviluppi di una punizione, quindi il rientrato Pedrini indovina il pari sul primo palo, su Viento insacca su punizione.
Tornano in corsa play-off anche il Celtic Boy Prato che riscossa nel blitz (2-1) sulla scriteriato Progette Montagna. In basso Mezzani con un'incontra sul secondo palo e Romiti a 15' dal gong su crossata da Berti area.
Domestica da riscattare per Vianza Chi, al rientro in campo dopo 2 anni da un infortunio, infila la rete che permette alla Virtus Bagnolo di sbancare Rubiera.
Primo scottato targato 2017 per il Massenziello che si aggancia il derby casalingo con Quaresimo grazie all'acuto del giovane Berti.

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Quattro Castella

di destro dal limite su sponda di Mbaye. Gli ospiti impattano con la punizione telecomandata di Rossi e sprintano ad inizio ripresa grazie al lob di Barile.

Le altre agevolazioni. Per le nuove partite Iva aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività

Con il regime forfettario fisco amico

Gabriele Sepio - Il lavoro autonomo perde appeal tra i giovani, che scelgono sempre più spesso di investire su altri percorsi evidentemente ritenuti più coerenti con gli sviluppi futuri dell' economia (si pensi alle start up e all' innovazione tecnologica).

Eppure il lavoro autonomo conserva ancora importanti margini di convenienza grazie alla presenza di misure fiscali in grado oggi di favorire l' avviamento per i giovani che scelgono di aprire, per la prima volta, la partita Iva.

Il fisco agevolato Con il regime forfettario previsto dalla Legge di **stabilità** 2015 (190/2014) i più giovani possono contare su una forte riduzione della **tassazione** e sviluppano un **fatturato** fino a 30 mila euro, grazie all' applicazione di un' **unica** aliquota ridotta pari al 5% (computata sul 78% dei ricavi dichiarati dal professionista nel corso dell' anno). La misura agevolata vale per cinque anni e sostituisce **Irpef**, relative **addizionali** e **Irap**. Non prevede, inoltre, l' applicazione della ritenuta e dell' Iva in **fattura**. Il regime peraltro è stato incentivato dal 2016 (legge 208/2015), aumentando la soglia minima di accesso da 15 mila a 30 mila euro, appunto.

Il forfettario trova applicazione, tuttavia, se si tratta di una attività professionale iniziata ex novo, mentre negli altri casi è prevista un' **imposta** sostitutiva con aliquota del 15 per cento.

Questo meccanismo sta dando i suoi frutti: secondo i dati del Mef, a gennaio del 2017 ben il 42% delle nuove partite Iva rientra nel regime forfettario, mentre il 49,2% appartiene a giovani fino a 35 anni di età.

Il 19,8% degli avviamenti totali delle nuove partite Iva riguarda le attività professionali (che risultano spinte dalle attività paramediche, da quelle svolte dagli psicologi e da quelle di fisioterapia).

All' incentivo fiscale si accompagnano semplificazioni procedurali per la **fatturazione** e la tenuta delle scritture contabili (limitate alla sola conservazione e numerazione delle **fatture**), l' esonero dagli obblighi in materia di studi di **settore** (cioè fino all' anno d' **imposta** della loro abolizione, ovvero il 2016) che in qualche modo rendevano ancora più gravosi gli adempimenti, contribuendo a scoraggiare le giovani leve.

Sempre in tema di snellimento delle procedure a carico dei professionisti va segnalato che, a partire dal 2017, gli studi di **settore** saranno sostituiti da indici sintetici di affidabilità che, secondo le intenzioni del legislatore, favoriranno la compliance tra contribuente ed **Erario** e ridurranno i termini di accertamento.



Le start up A fronte del tendenziale calo dei giovani che si candidano agli esami di abilitazione professionale sussistono numeri in controtendenza per le start up innovative e le attività di ricerca e sviluppo che, grazie agli incentivi introdotti di recente, rappresentano un polo di attrazione per i giovani. Dall' ultima relazione del Mise, presentata a fine 2016, si evince che le startup a prevalenza giovanile (under 35) sono il 22,3% del totale, una quota più di tre volte superiore rispetto a quella delle società di capitali a prevalenza giovanile (6,7%).

Le società in cui almeno un giovane è presente nella compagine societaria sono 2.290, il 38,5% del totale delle startup, contro un rapporto del 13,2% se si considerano le società di capitali con presenza giovanile.

Oltre al particolare appeal rappresentato dalla tecnologia un ruolo decisamente importante è dato dai profili fiscali e previdenziali che sono sicuramente incentivanti per lo "startupper".

A favorire questo percorso un parziale snellimento delle procedure (si pensi alla sostituzione del notaio con la firma elettronica per la costituzione della start up), nonché la possibilità di ottenere un credito d' imposta pari al 30% dell' investimento da spendere in tre anni nei limiti di un milione di euro annuale.

Anche gli incentivi per la ricerca e sviluppo vanno considerati come area di forte attrazione per i lavoratori autonomi qualificati. Ad esempio, per le startup e Pmi innovative, tra i requisiti alternativi, è richiesto l' impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, (in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva) di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un' università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all' estero. L' appeal per questo tipo di settore è legato al credito d' imposta del 50% della spesa incrementale fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni.

Nelle start up e Pmi innovative, peraltro, sono previste agevolazioni per i prestatori d' opera che possono essere remunerati senza alcun carico fiscale e previdenziale con strumenti finanziari (il cosiddetto work for equity). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Nei conti pubblici il destino delle riforme

Con il Def atteso il rilancio del Pnr: giustizia e concorrenza al palo, bene il sostegno alla crescita

Chiara Bussi Cristiano Dell' Oste Mauro Meazza Marco Rogari - Si apre la settimana della verità per i conti pubblici, con la presentazione del Documento di economia e finanza (Def) e il connesso Piano nazionale delle riforme (Pnr). Un impegno che il Governo, quest' anno, deve affrontare con l'aggiunta della cosiddetta «manovrina» da 3,4 miliardi richiesta dalla Ue e da varare entro aprile. Entrambe i testi, pertanto, potrebbero essere approvati quasi in contemporanea. Tanto che le linee guida che stanno emergendo per la stesura del nuovo Def sono da collegare in modo stretto alla «manovrina» e, in seconda battuta, alle parti non attuate (o non completamente attuate) del Piano nazionale delle riforme dell' anno scorso. Dal monitoraggio delle più importanti riforme annunciate nell' aprile del 2016, in base al loro stato di attuazione, emergono i passi fatti e ancora da fare: per 13 capitoli lo stato di attuazione rilevato dal Sole 24 Ore è «basso», per nove «medio» e solo per sette «alto». Il Piano delle riforme Risultati incoraggianti, rispetto ai propositi della scorsa primavera, sono stati raggiunti nelle misure di sostegno alla crescita e alle start up, così come in qualche ambito fiscale (la fatturazione elettronica o il processo tributario telematico). Va precisato che il giudizio non è sull' efficacia o sull' opportunità delle misure introdotte, ma sul loro completamento dal punto di vista normativo e amministrativo. E in questo senso si possono ascrivere tra i risultati positivi anche gli interventi per il lavoro (Jobs act) e, almeno in parte, l'istruzione.

Fortemente deficitari, invece, alcuni grandi capitoli come la giustizia, sia per il civile sia per il penale. Al palo anche il disegno di legge sulla concorrenza, tra polemiche e rimpalli nelle aule parlamentari. Destino condiviso, d' altra parte, dallo Statuto del lavoro autonomo, che stenta a trovare il passaggio decisivo in aula, ma potrebbe trovare un' accelerazione improvvisa nelle prossime settimane. Per altre riforme, invece, si attende il rilancio nel Pnr 2017.

La nuova programmazione Stando alle anticipazioni finora circolate, l' indice del nuovo Pnr dovrebbe contenere un rinnovato decreto per la concorrenza, la riforma del catasto, l' alleggerimento del costo del lavoro e, se possibile, del carico tributario in generale. Insieme a interventi per favorire l' occupazione femminile agendo sulla leva fiscale, l' attuazione della riforma della Pa e la prosecuzione della spending review, nel solco tracciato dalla recente riorganizzazione del bilancio. Il programma di riforme per il



2018 e gli anni seguenti potrebbe essere presentato dal Governo tra il 10-11 aprile, insieme al Def, oppure il 13-14 aprile, in contemporanea con la manovra. Sul tavolo c'è anche un'ulteriore opzione che prevede il varo del Def all'inizio della prossima settimana (10-11 aprile), seguito a tre-quattro giorni di distanza da quello della manovrina.

Le prossime ore saranno usate dai tecnici per limare le bozze. E qualche indicazione potrebbe essere rivista in extremis. La rotta però è già chiara: Def e Pnr saranno finalizzati a dare nuova spinta agli investimenti e allo sviluppo, tenendo comunque sotto controllo i conti pubblici, anche attraverso il decollo di una "fase 3" della revisione della spesa e il ricorso a una prima sforbiciata alla giungla delle **tax expenditures**, senza colpire comunque i settori più sensibili, come sanità e istruzione.

Lungo le stesse coordinate si muoverà la manovra correttiva, pari a 0,2 punti di Pil, chiesta da Bruxelles. Il Governo provvederà all'aggiustamento contabile di circa 3,4 miliardi accompagnandolo, però, con un assaggio del pacchetto "crescita" suddiviso in due aree: misure a costo zero, prevalentemente di semplificazione fiscale per le imprese, e interventi post-terremoto con l'attivazione di un fondo triennale da oltre 1 miliardo l'anno. Dopo lo stop di Matteo Renzi all'aumento della **tassazione** sui carburanti, il ritocco delle accise dovrebbe essere limitato a tabacchi e, forse, alcolici. Il grosso delle risorse sarà recuperato con l'estensione dello split payment Iva nella Pa alle **società** controllate (1,3-1,4 miliardi) e con tagli semi-lineari di spesa per almeno 1 miliardo.

Tornando al Def, sarà confermata la sterilizzazione, attraverso la legge di **bilancio** autunnale, delle clausole di salvaguardia fiscali da circa 19,5 miliardi. Confermato pure il riavvio del processo di privatizzazioni, anche in funzione della riduzione del debito pubblico. Le stime di crescita dovrebbero essere riviste al rialzo, così come quella del deficit nominale (attualmente all'1,2%).

La tempistica di Bruxelles Dopo la presentazione al Parlamento, il Def, accompagnato dal Pnr, dovrà approdare sul tavolo della Commissione Ue entro il 30 aprile, come previsto dalle regole del «Two Pack», i due regolamenti sulla disciplina di **bilancio** e il coordinamento delle politiche economiche nell'area euro entrati in vigore nel 2013.

Il verdetto della Commissione Ue arriverà a maggio con le «Previsioni economiche di primavera». Tra fine maggio e inizio giugno l'esecutivo **comunitario** pubblicherà, invece, le raccomandazioni specifiche per Paese sulla base dei Def e dei Pnr.

I giudizi di Bruxelles saranno successivamente al vaglio dei ministri delle Finanze che potranno suggerire modifiche e limature al testo dell'esecutivo **comunitario**.

Poi, una volta adottate formalmente dai leader europei entro fine giugno, queste raccomandazioni diventeranno vincolanti e tutti i Paesi dovranno tenerne conto nelle rispettive leggi di **Stabilità**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Titoli abilitativi. I chiarimenti dei giudici amministrativi sul ristoro del danno determinato dal diniego della licenza a costruire

Permesso rifiutato, così i risarcimenti

Non serve dimostrare la colpa della Pa, ma gli uffici possono invocare l'errore scusabile

Il danneggiato da un illegittimo provvedimento di diniego al rilascio di un permesso di costruire, per ottenere il risarcimento del danno, non deve puntualmente provare la colpa della pubblica amministrazione.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato aggiungendo con la sentenza del 2 febbraio scorso (la n. 602) un altro importante tassello alla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno causato dall' illegittimo diniego di un permesso di costruire.

L' articolo 20 del Testo unico edilizia nella formulazione ad oggi in vigore prevede che, se il responsabile dell' ufficio tecnico del Comune non oppone motivato diniego entro i termini stabiliti dalla legge, la domanda di permesso di costruire viene accolta per silenzio-assenso.

Gli uffici comunali, per garantire l' effettività della loro vigilanza sull' attività urbanistico-edilizia e consentire che l' attività edilizia venga svolta sulla base di un titolo idoneo a generare un adeguato affidamento nei confronti dell' operatore, dovrebbero dunque esperire le proprie valutazioni e rilasciare, entro i termini di legge, un titolo espresso.

Nelle operazioni di riqualificazione immobiliare complesse, può accadere che l' organizzazione degli uffici pubblici non sia tale da garantire lo svolgimento delle articolate indagini tecniche necessarie entro i tempi di legge, con l' effetto che l' amministrazione, a fronte di criticità di natura tecnica non ancora debitamente approfondite, può assumere provvedimenti di diniego che, ad un vaglio di legittimità e a fronte di una istruttoria compiuta e di dettaglio, si rivelano poi illegittimi.

L' operatore subisce così rilevanti danni e ritardi e per veder soddisfatta la propria legittima pretesa di merito e risarcitoria, è costretto a intraprendere la via del ricorso giurisdizionale.

Con sentenza 602/2017 depositata lo scorso 2 febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha in particolare confermato l' orientamento secondo il quale «la struttura dell' illecito extracontrattuale della pubblica amministrazione non diverga dal modello generale delineato dall' articolo 2043 del Codice civile.».

Dunque, sono elementi costitutivi dell' illecito della Pa, da provare in giudizio: l' elemento «soggettivo», ossia dolo o colpa, il «nesso di causalità», inteso quale rapporto che lega l' evento dannoso e il comportamento della Pa; il danno ingiusto, ossia la lesione patita rispetto a una situazione giuridica protetta dall' ordinamento giuridico.



Quanto alla prova dell' elemento soggettivo, il Consiglio di Stato ha in ogni caso ribadito che, diversamente da quanto normalmente accade in sede civile, ai fini del risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato «può limitarsi ad invocare l' illegittimità dell' atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell' **amministrazione** l' onere di dimostrare che si è trattato di un errore da ritenersi "scusabile" secondo una valutazione complessiva dell' intera vicenda».

Questa regola giurisprudenziale tiene conto della strutturale «disparità delle armi fra le parti» nel giudizio intentato da un privato nei confronti di una Pa. Al danneggiato non è dunque richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell' **amministrazione**, potendo limitarsi ad allegare l' illegittimità dell' atto.

Spetta a questo punto all' **amministrazione** dimostrare, se del caso, di essere incorsa - appunto - in quell' errore scusabile che, secondo giurisprudenza consolidata, si verifica in presenza di; contrasti giurisprudenziali sull' interpretazione della norma; formulazione ambigua delle disposizioni da applicarsi; oggettiva complessità della situazione di fatto, come potrebbe essere nel caso di progetti particolarmente rilevanti o di valutazioni tecniche molto delicate; comportamento delle parti del procedimento (si vedano per tutte, le sentenze del Consiglio di Stato, 5846/2012 e 1468/ 2013).

In tale ottica, rilasciare provvedimenti di diniego che non siano fondati su un' istruttoria completa e puntuale si può rivelare particolarmente rischioso per i **Comuni**, che a distanza di qualche anno potrebbero dover risarcire ingenti somme agli operatori privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Guido Inzaghi Simone Pisani

Bilanci. Con il rendiconto va messa sotto esame l'esigibilità delle obbligazioni per effettuare la reimputazione

I controlli partono dal fondo vincolato

L'accantonamento è il dato chiave in vista delle verifiche della Corte dei conti

Il corretto accantonamento a Fondo pluriennale vincolato di uscita nel bilancio 2016 rappresenta l'aspetto più delicato, anche per le ricadute in termini di vincoli di **finanza pubblica**, in vista dei controlli della Corte dei conti sul rendiconto 2016, le cui linee guida sono in corso di elaborazione da parte dei magistrati contabili.

In base al punto 5.3 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'**ente** già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Questo fondo nasce in corrispondenza di due obbligazioni perfezionate, quando non sono imputate allo stesso esercizio, e misura di conseguenza la distanza temporale che intercorre fra l'esigibilità dell'entrata e quella della spesa correlata.

Innanzitutto occorre avere cura di individuarne le componenti correnti da quelle in conto capitale, al fine anche di ricostruire correttamente gli equilibri finanziari.

Oltre che da **entrate** vincolate (correnti e in conto capitale) e destinate (in conto capitale) accertate in competenza, l'accantonamento a Fondo pluriennale vincolato può poi derivare da accertamenti di **entrate** registrati negli esercizi precedenti.

L'ordinamento vigente prevede inoltre la costituzione del Fondo pluriennale vincolato in riferimento alle spese per il trattamento accessorio e premiante esigibili e liquidabili nell'esercizio successivo a quello di competenza. La spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è dunque interamente stanziata nell'esercizio ed accantonata a fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

In deroga al principio di competenza finanziaria potenziata, anche gli impegni per incarichi a legali esterni per la difesa in giudizio possono generare accantonamento a Fondo pluriennale vincolato.

Poiché l'esigibilità di questa spesa non è generalmente determinabile al momento della registrazione dell'impegno, l'imputazione è temporaneamente assegnata all'esercizio in cui il contratto è firmato, al fine di garantire la copertura della spesa.

In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, occorre però verificare l'esigibilità dell'obbligazione ed eventualmente provvedere alla sua reimputazione (o di una sua parte)



all' esercizio successivo, attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale per le opere pubbliche, inoltre, può essere accantonato in presenza di **entrate** esigibili, nelle ipotesi, previste dal principio applicato delle competenza potenziata, di procedura di gara attivata oppure impegno di una voce del quadro economico (diversa dalla progettazione).

Prescinde tuttavia dalla natura vincolata delle **entrate** che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione di impegni che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risultino non più esigibili nell' esercizio chiuso.

Ovviamente si deve trattare di fenomeni isolati, in relazione ai quali occorre dimostrare il fatto sopravvenuto.

L' adeguamento dello stock di residui attivi e passivi degli esercizi precedenti ai nuovi principi contabili ha successivamente determinato, in sede di riaccertamento straordinario, la necessità di costituzione del fondo pluriennale vincolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

Gli altri temi. L'obbligo esclude gli **enti** sperimentatori e quelli fino a 5mila abitanti che hanno deciso di rinviare la partenza del nuovo sistema

Sotto esame anche lo stato patrimoniale

Il prospetto del nuovo stato patrimoniale deve essere allegato al rendiconto in duplice copia, la prima riferita alla data del 1° gennaio 2016 e la seconda alla data del 31 dicembre 2016. Le specifiche operative, a cui devono attenersi gli **enti** che dal 1° gennaio 2016 applicano il principio della contabilità economico-patrimoniale, sono dettate dal ministero dell'Economia ai fini della trasmissione dei dati alla Banca dati unitaria delle **amministrazioni** pubbliche (Bdap).

Sono esclusi dall'obbligo gli **enti** che hanno partecipato alla sperimentazione, le autonomie speciali (che adottano il decreto legislativo 118/2011 dal 2016) e gli **enti locali** con popolazione inferiore a 5mila abitanti che hanno **deliberato** il rinvio della contabilità economico-patrimoniale. Questi ultimi potranno chiudere il rendiconto 2016 senza sottoporre all'approvazione del **consiglio** i risultati della situazione economica e patrimoniale, come chiarito da Arconet con la Faq 22. Pertanto non dovranno neppure inviare alla Banca dati il conto economico, lo stato patrimoniale attivo, lo stato patrimoniale passivo e i costi per missione (allegato H al rendiconto).

Particolare attenzione deve essere posta allo stato patrimoniale di apertura nel primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale, anche in vista del superamento con esito positivo dei controlli che la Corte dei conti effettuerà sulla base delle linee guida in corso di elaborazione.

La predisposizione di questo documento si fonda sulla riclassificazione, secondo il **piano** dei conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale secondo il principio allegato 4/3 del decreto legislativo 118/2011. Gli **enti** dovranno inoltre predisporre al 1° gennaio 2016 una tabella che consenta il raffronto fra gli importi di chiusura al 31 dicembre 2015 e quelli di apertura, così come determinati a seguito del processo di applicazione del nuovo principio contabile.

Anche la tabella di raccordo, al pari dello stato patrimoniale riclassificato, deve essere approvata dal Consiglio, con specifica evidenza del netto iniziale, declinato nelle sue componenti patrimoniali, quali il fondo di dotazione, le riserve (di capitale, da **concessioni edilizie** e da risultati economici) ed il risultato economico positivo (o negativo) dell'esercizio in corso.

La corretta rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale è cruciale ai fini della successiva redazione del **bilancio** consolidato, in relazione al quale gli **enti** sono tenuti alla predisposizione e



approvazione in giunta dei due distinti elenchi (dei soggetti che compongono il gruppo amministrazione pubblica e di quelli che rientrano nel perimetro di consolidamento) e alla trasmissione delle direttive finalizzate al consolidamento dei conti.

Se l'ente non ha enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, con la delibera di approvazione del rendiconto provvede a dichiarare tale condizione e, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016. La deliberazione è necessaria per assolvere gli obblighi di trasmissione del bilancio consolidato alla Banca dati unitaria della pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A.Gu.P.Ruf.

Appalti, professionisti come le pmi

Alcune norme riguardano la presenza dei lavoratori autonomi negli appalti.

In primo luogo, è previsto che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi, nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca in particolare favorendo loro nell'accesso alle informazioni sulle gare pubbliche, nonché la partecipazione a procedure di aggiudicazione.

In secondo luogo, viene esteso a tutti i lavoratori autonomi il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei. Infine, si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione d'incarichi e appalti privati: di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali.

4 Lunedì 3 Aprile 2017

LAVORO AUTONOMO

ItaliaOggi7

Le novità per la flessibilità: il contratto agile. L'obiettivo è aumentare la produttività

Addio ufficio e orario di lavoro

Pagina a cura di DANIELE CIRIOLO

Arriva il lavoro agile, per chi ha voglia di lavorare senza un orario fisso e senza il vincolo del luogo di lavoro. Si potrà dire addio alla sveglia mattutina e alla solita metro superaffollata per raggiungere il luogo di lavoro, senza per questo dover rinunciare al posto di lavoro, cioè alla normale assicurazione con contratto di lavoro dipendente. Il lavoro agile, infatti, permetterà proprio questo ai dipendenti di organizzare il proprio lavoro soltanto in parte da svolgere nei locali dell'azienda. Il resto da casa, dal parco del mare, dal monte o da qualsiasi altro luogo, purché non accidentato, tempestivo e smartphone.

Il lavoro agile è un nuovo contratto di lavoro subordinato (dipendente) che si caratterizza per uno scopo: quello di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori, mediante modalità di svolgimento in forma flessibile. Nella sua definizione, il lavoro agile è una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (un po' come è stato il «lavoro a progetto»: non era una nuova categoria, ma una modalità di esecuzione della collaborazione qualificata e continuativa). In altre parole, è una prestazione di lavoro subordinato (quindi contratto di lavoro dipendente a tutti gli effetti), che si svolge con le seguenti modalità: esecuzione della prestazione lavorativa non in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo lavorativo;

L'identikit del lavoro agile	
Nome	Lavoro agile
Natura	Contratto di lavoro subordinato (dipendente)
Contenuto	È una «modalità di esecuzione» della prestazione di lavoro subordinato. - Il lavoro agile è svolto con le seguenti modalità: - esecuzione della prestazione lavorativa dolo in parte all'interno di locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo di lavoro - possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici - assenza di postazione fissa durante i periodi di lavoro
Caratteristiche	
Segni particolari	Il lavoro agile va necessariamente pattuito e regolamentato con un accordo tra datore di lavoro e lavoratore
Durata	Il lavoro agile può avere una durata indeterminata o determinata, secondo quanto stabilito dall'accordo

Appalti, professionisti come le pmi

Alcune norme riguardano la presenza dei lavoratori autonomi negli appalti. In primo luogo, è previsto che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi, nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca in particolare favorendo loro nell'accesso alle informazioni sulle gare pubbliche, nonché la partecipazione a procedure di aggiudicazione. In secondo luogo, viene esteso a tutti i lavoratori autonomi il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei. Infine, si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione d'incarichi e appalti privati: di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali.

La durata e il recesso. Il lavoro agile potrà avere una durata indeterminata o determinata. A stabilirlo sarà sempre l'accordo, il quale pertanto potrà essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. Tuttavia, il periodo di validità ciascuno dei contratti potrà recedere dall'accordo prima della scadenza del termine nel caso di accordo a termine, ovvero senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato, qualora si verifichi un giustificato motivo, per il recesso unilaterale dall'accordo a tempo indeterminato occorre un preavviso, espressamente indicato nell'accordo, e comunque non inferiore a 30 giorni.

Alfa base di tutto un

Atti pubblici, Casse, sicurezza negli studi: regole con i decreti delegati

Il delfi contiene tre deleghe necessarie a dar corpo a una serie di importanti novità per i lavoratori autonomi. Vediamo quali.

Professionisti qualificati pubblici. La prima delega (art. 2) riconosce l'individuazione di atti pubblici che possono essere rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi per la loro amministrazione. Quindi, per questi generi di atti pubblici, non occorrerà più recarsi in uffici statali ma presso uno studio professionale. Tempo di attuazione: 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Finalità: semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni e ridurre i tempi di produzione. Dalla delega è scaturito, in quanto sottoprocesso alla camera, il riferimento espresso ad atti per la definizione del regolamento giuridico e per la certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle disposizioni di sicurezza ed igieniche. Il c.d. fascicolo del fabbricato. Ciò non esclude, tuttavia, che le materie possano comunque essere disciplinate, in quanto comprese nell'ambito generale di competenza della delega.

Casse ruffoliane: privati e in-donati. La seconda delega (art. 3) concerne il riconoscimento, alle casse privatizzate dei professionisti iscritti a ordini o collegi, della facoltà di attivare, anche in forma associata, prestazioni complementari di tipo previdenziale, socio-sanitario e altre prestazioni sociali, finanziate da contributi specifici con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Tempo attuazione: 12 mesi. Finalità: rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale ai professionisti.

Sempre l'art. 6 prevede un'ultra delega, stavolta riguardante lavoratori e lavoratrici autonomi iscritti alla gestione separata Inps (i professionisti « senza cassa »), per la definizione di alcune modifiche di maggior tutela dell'indennità di maternità e quella di malattia.

Sicurezza, prevenzione ad hoc. L'ultima delega (art. 11) del provvedimento affida al governo il compito di assicurare la tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega va esercitata entro un anno sulle basi, tra l'altro, dei seguenti principi direttivi: individuazione di specifici misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori negli studi (congegni e impianti con cui senza restrizioni i praticanti, per esempio) dotazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con caratteristiche gestionali e organizzative degli studi; semplificazione adempimenti formali; riformulazione normativa.

Quadro VP simile alla dichiarazione

I dati contabili da riportare nel modulo sono fondamentalmente quelli sui quali si basa la liquidazione periodica dell' **imposta**. È però richiesta anche l' indicazione dell' importo complessivo delle operazioni attive e di quelle passive, che non sono rilevanti per la liquidazione e dovranno essere riportati secondo criteri analoghi a quelli che presiedono alla compilazione della dichiarazione annuale.

In effetti, la struttura del quadro VP potrebbe soddisfare i requisiti di una vera e propria dichiarazione Iva periodica, come prevista dall' articolo 250 della **direttiva** 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (**direttiva** Iva). I rigi da VP2 a VP6, peraltro, coincidono con il contenuto minimo della dichiarazione Iva standard che era stata proposta, senza successo, dalla Commissione europea (**comunicazione** 2013/721 del 23 ottobre 2013), che prevedeva, a regime, esattamente le suddette informazioni, alle quali si aggiungevano transitoriamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari.

Vediamo più da vicino i rigi del quadro VP maggiormente significativi, evidenziando che, a differenza della dichiarazione annuale, gli importi devono essere indicati al centesimo di euro, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia o meno superiore a 4.

Operazioni attive. Nel rigo VP2 occorre indicare l' ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate e soggette a registrazione nel periodo di riferimento, comprese quelle a esigibilità differita e quelle per le quali l' **imposta** è dovuta dal destinatario con il meccanismo dell'inversione contabile. Deve essere indicato, indistintamente, l' importo di tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva: operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad imposta extraterritoriale per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Non devono essere indicate le operazioni esenti e quelle a esigibilità differita esenti con Iva indebitabile, quale che sia il trattamento agli effetti dell'imposta (imponibili, non imponibili, esenti, ragioni particolari).

Operazioni passive. Nel rigo VP3 va riportato l' ammontare complessivo di tutti gli acquisti (interni, intracomunitari, importazioni) risultanti dalle **fatture** e dalle bollette doganali (nonché, si ritiene, dalle schede carburanti, anche se non richiamate dalle istruzioni) registrate nel periodo di riferimento, compresi quelli a esigibilità differita e quelli con Iva indebitabile, quale che sia il trattamento agli effetti dell'imposta (imponibili, non imponibili, esenti, ragioni particolari).

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di cedente. Nel rigo VP4, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 3 aprile 2017 7

Quadro VP simile alla dichiarazione

I dati contabili da riportare nel modulo sono fondamentalmente quelli sui quali si basa la liquidazione periodica dell'imposta. È però richiesta anche l'indicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e di quelle passive, che non sono rilevanti per la liquidazione e dovranno essere riportati secondo criteri analoghi a quelli che presiedono alla compilazione della dichiarazione annuale.

In effetti, la struttura del quadro VP potrebbe soddisfare i requisiti di una vera e propria dichiarazione Iva periodica, come prevista dall'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), peraltro, coincidono con il contenuto minimo della dichiarazione Iva standard che era stata proposta, senza successo, dalla Commissione europea (comunicazione 2013/721 del 23 ottobre 2013), che prevedeva, a regime, esattamente le suddette informazioni, alle quali si aggiungevano transitoriamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari.

Vediamo più da vicino i rigi del quadro VP maggiormente significativi, evidenziando che, a differenza della dichiarazione annuale, gli importi devono essere indicati al centesimo di euro, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia o meno superiore a 4.

Operazioni attive. Nel rigo VP2 occorre indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate e soggette a registrazione nel periodo di riferimento, comprese quelle a esigibilità differita e quelle per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario con il meccanismo dell'inversione contabile. Deve essere indicato, indistintamente, l'importo di tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva: operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad imposta extraterritoriale per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Non devono essere indicate le operazioni esenti e quelle a esigibilità differita esenti con Iva indebitabile, quale che sia il trattamento agli effetti dell'imposta (imponibili, non imponibili, esenti, ragioni particolari).

Operazioni passive. Nel rigo VP3 va riportato l'ammontare complessivo di tutti gli acquisti (interni, intracomunitari, importazioni) risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali (nonché, si ritiene, dalle schede carburanti, anche se non richiamate dalle istruzioni) registrate nel periodo di riferimento, compresi quelli a esigibilità differita e quelli con Iva indebitabile, quale che sia il trattamento agli effetti dell'imposta (imponibili, non imponibili, esenti, ragioni particolari).

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di cedente. Nel rigo VP4, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario. Nel rigo VP5, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario. Nel rigo VP6, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

Rigo	Descrizione	Valore
VP1	Operazioni attive	180.000,00
VP2	Operazioni passive	33.000,00
VP3	Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di cedente	16.000,00
VP4	Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario	13.000,00
VP5	Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario	30,00
VP6	Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario	3.030,00

contribuenti con contabilità separate

Eventuale credito secondo i seguenti criteri:
- il credito del mese di gennaio (rigo VP14, colonna 2) va riportato nel modulo della liquidazione di febbraio (rigo VP5);
- il credito del mese di febbraio (rigo VP14, colonna 2) va riportato nel modulo della liquidazione di marzo (rigo VP5);
- il credito del mese di marzo (rigo VP14, colonna 2) va riportato nel modulo della liquidazione del primo trimestre (rigo VP5);
- il credito del primo trimestre (rigo VP14, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario. Nel rigo VP5, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario. Nel rigo VP6, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

Operazioni attive effettuate nel stesso periodo in qualità di beneficiario. Nel rigo VP7, colonna 2) va riportato, nella successiva comunicazione trimestrale, nel modulo della liquidazione di aprile (rigo VP8), e così via.

dell' **imposta** (imponibili, non imponibili, esenti, regimi particolari).

Iva esigibile. Nel rigo VP4 va indicato l' importo dell' Iva a debito, rappresentato dall' **imposta** divenuta esigibile nel periodo di riferimento, relativa alle: - operazioni attive effettuate nello stesso periodo (e quindi indicate nel rigo VP2) - operazioni attive a esigibilità differita effettuate in periodi precedenti (quindi non indicate nel rigo VP2 dello stesso modulo) - operazioni passive (acquisti interni di **beni e servizi**, acquisti intracomunitari, importazioni, ecc.) indicate nel rigo VP3 dello stesso modulo o di moduli precedenti, per le quali il contribuente è debitore dell' **imposta** con il meccanismo dell' inversione contabile.

Iva detraibile. Nel rigo VP5 va indicato l' importo dell' Iva (esigibile) relativa alle operazioni passive, comprese quelle sottoposte al meccanismo dell' inversione contabile, per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento. Va ricompresa nel rigo in esame anche l' **imposta** relativa ad acquisti effettuati in precedenti periodi (e quindi non indicati nel rigo VP3 dello stesso modulo), divenuta esigibile e detratta nel periodo di riferimento; può trattarsi, per esempio, dell' Iva sugli acquisti effettuati da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime di cassa di cui all' art.

32-bis del dl n. 83/2012.

Scomputo di crediti precedenti. Nel rigo VP8 va indicato il credito risultante da precedenti liquidazioni relative allo stesso anno d' **imposta**, computato in detrazione nel periodo di riferimento. Ovviamente non si deve indicare il credito infrannuale chiesto a rimborso o in compensazione orizzontale con il modello TR. Nel rigo VP9 va invece riportato il credito dell' anno precedente, riportato a nuovo (rigo VX5 della dichiarazione annuale relativa a tale anno), al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei precedenti periodi dello stesso anno solare.

In sostanza, nel rigo VP9 il contribuente espone l' importo del credito dell' anno precedente utilizzato nella compensazione c.d. «verticale» o «interna», a scomputo dei debiti Iva di periodi successivi. In merito alla compilazione del rigo in esame, non è chiaro se nella prima liquidazione dell' anno (gennaio o primo trimestre) occorra riportare l' intero importo del credito risultante dal rigo VX5 della dichiarazione annuale relativa all' anno precedente (naturalmente al netto di quanto eventualmente utilizzato in compensazione orizzontale), oppure se ci si possa limitare a indicare soltanto la quota di credito sufficiente ad assorbire l' Iva dovuta. In attesa di precisazioni al riguardo, occorre osservare che è comunque possibile espungere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, al fine di destinarlo alla compensazione orizzontale, il credito dell' anno precedente già indicato nel rigo VP9 di un precedente modulo di liquidazione, indicando l' importo da estromettere, preceduto dal segno meno, nel rigo VP9 del modulo della liquidazione corrente. Nel rigo VP9, infine, occorre riportare anche l' eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti, per il quale l' Agenzia delle **entrate** abbia notificato diniego del rimborso con autorizzazione alla detrazione, «per la quota utilizzata nella liquidazione periodica» (dovrebbe però essere possibile anche inserire l' intero credito).

Utilizzo di crediti speciali.

Nel rigo VP11 si deve indicare l' ammontare dei crediti d' **imposta** speciali utilizzati nel periodo di riferimento, in sede di liquidazione periodica, a scomputo dell' Iva dovuta. Non vanno indicati in questo rigo i crediti (es. Ires, **Irap** ecc.) utilizzati in pagamento dell' Iva a debito nel modello F24, poiché la compensazione si realizza al di fuori della liquidazione periodica, nell' ambito del sistema della delega unificata di cui all' art.

17 del dlgs n. 241/97.

Un esempio di compilazione del modulo (si veda la tabella). Si ipotizzi che il contribuente in regime di liquidazione trimestrale abbia effettuato nel primo trimestre 2017 le seguenti operazioni a esigibilità immediata: - operazioni attive imponibili per 100.000 euro (VP2), Iva 22.000 euro (VP4) - operazioni attive imponibili per 50.000 euro (VP2), sottoposte al regime dell' inversione contabile - operazioni attive non imponibili per 30.000 (VP2) - acquisti imponibili per 60.000 euro (VP3), Iva relativa detraibile 6.000 euro (VP5) - acquisti intracomunitari imponibili per 50.000 euro (VP3), Iva relativa detraibile 11.000 euro

(VP4 e VP5).

Il contribuente dispone inoltre di un credito di 13.000 euro risultante dalla dichiarazione annuale per il 2016, riportato a nuovo nel 2017 per l' utilizzo in compensazione orizzontale o verticale.

Conta il possesso qualificato

Per gli **enti** non commerciali l'esonero dalle imposte **locali** è condizionato dal possesso qualificato dell'immobile, non è sufficiente il possesso di fatto con estensione dei benefici fiscali al soggetto titolare.

Infatti, una **società** che svolge attività commerciale che concede in uso un immobile a un **ente** non commerciale che ha i requisiti di legge non ha diritto all'esenzione **Ici**, **Imu** e **Tasi**, perché l'agevolazione non spetta se il fabbricato non viene utilizzato dal soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'**ente** non profit che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione. Secondo la Cassazione (sentenza 14913/2016) per **enti** pubblici e privati, diversi dalle **società**, è imposta «la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'**ente** possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse».

8 Lunedì 3 Aprile 2017

FISCO

Italia Oggi 7

La Cir di Cagliari sull'immobile di un ente religioso adibito a scuola e centro accoglienza

Si paga l'Imu se c'è una retta

Niente esenzione anche se l'attività svolta è in perdita

Pagina a cura di SIMONE TROVATO

Un ente religioso che oltre all'attività di culto svolge un'attività di scuola paritaria, asilo, centro accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà, casa famiglia per anziani, è tenuto al pagamento dell'Ici e dell'Imu. L'esenzione non spetta anche se la attività svolta è in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. Tuttavia, considerato che sia per l'Ici che per l'Imu ci sono stati interventi normativi che hanno creato incertezze sulla spettanza o meno delle agevolazioni, vanno annullate le sanzioni tributarie irrogate dalle amministrazioni comunali. È quanto ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Cagliari, prima sezione, con la sentenza n. 39 del 12 marzo 2017.

I giudici d'appello pongono in rilievo che la fattispecie esaminata si differenzia dai numerosi casi trattati dalla giurisprudenza riguardando le esenzioni per l'imposta municipale, in quanto non circostanza alla sola questione di immobili utilizzati per attività didattiche, ma riguarda, sostanzialmente, l'utilizzo di immobili per l'esercizio di diverse attività, a.d. protettive, sostanzialmente differenti fra loro, quali, nella specie, attività istituzionali della Congregazione consistenti nelle attività proprie di religione, di culto e di abitazione delle suore, attività di scuola paritaria e asilo, attività di centro di accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà e, infine, in attività di casa famiglia per anziani. Secondo la commissione regionale, non spetta l'esenzione all'ente non profit poiché il comune di Cagliari ha dimostrato che queste attività sono state esercitate dietro il pagamento di rette che non si discostano molto nel loro ammontare da quelle di mercato. E non può attribuirsi rilievo al fatto che la gestione dei servizi erogati operi in perdita (quanto assolutamente irrilevante, anche un imprenditore può operare in perdita in quanto l'erogazione di un servizio verso il corrispettivo di una remunerazione (quali è in sostanza la retta costituita dall'esercizio di una attività con modalità commerciali-

Per gli enti non commerciali l'esenzione dalle imposte locali è condizionata dal possesso qualificato dell'immobile, non è sufficiente il possesso di fatto con estensione dei benefici fiscali al soggetto titolare. Infatti, una società che svolge attività commerciale che concede in uso un immobile a un ente non commerciale che ha i requisiti di legge non ha diritto all'esenzione Ici, Imu e Tasi, perché l'agevolazione non spetta se il fabbricato non viene utilizzato dal soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'ente non profit che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione. Secondo la Cassazione (sentenza 14913/2016) per enti pubblici e privati, diversi dalle società, è imposta «la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse».

Indipendentemente dal risultato economico della gestione stessa, i giudici tributaristi hanno annullato solo le sanzioni irrogate dall'amministrazione comunale, senza che siano stati intervenuti normativi che si sono succeduti negli ultimi anni e, per l'effetto, dell'incertezza oggettiva che si è creata sulla spettanza o meno delle agevolazioni Ici e Imu per gli enti non commerciali. I benefici fiscali per gli enti non profit. Forma da tempo oggetto di dibattito, sia dettinatorio che giurisprudenziale, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli immobili posseduti dagli enti non profit, considerato che la loro destinazione non sempre può essere qualificata come di pubblico interesse. Per non spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici ma di culto, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali.

Un consiglio al presidente: «IO L'IVA NON L'AUMENTEREBBI»

FISCO FLASH e cura della Redazione Fisco Oggi e i C&A

<p>Iva</p> <p>► COMUNICAZIONI DATI</p> <p>Regole per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva. Unificati i termini di invio per la trasmissione on line e la trasmissione obbligatoria (prov. Entrate prot. n. 58799/2016/2017).</p> <p>► CESSIONE CREDITI IVA</p> <p>Cessione del credito Iva a scopo di garanzia e rinuncia da parte del cedente: effetti Iva. Entrate n. 5976/2017/2017.</p> <p>► AGEVOLAZIONI</p> <p>► VIDEOISORVEGLIANZA</p> <p>Al 100% la misura massima percentuale del credito d'imposta per le spese di videoispezione, allarme e vigilanza, installazione del sistema di videosorveglianza (prov. Entrate n. 429/30/2017).</p> <p>► INDUSTRIA 4.0</p> <p>Piano Industria 4.0. Super ammortamenti e iper ammortamenti (circ. Entrate n. 4/E 30/3/2017).</p>	<p>Altre notizie</p> <p>► MODELLO IVA</p> <p>Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello Iva Tr per il rimborso e l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (prov. Entrate prot. n. 59279/2016/2017).</p> <p>► BANCHE DATI</p> <p>Consultazione delle banche dati (potestà e contabile) relative ai beni immobili da parte dei titolari di diritti reali (circ. Entrate n. 3/E 24/3/2017).</p> <p>► DEPOSITO VINCOLATO</p> <p>Approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di stato e di polizza fiduciaria bancaria per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva (prov. Entrate prot. n. 59277/2016/2017).</p> <p>► ADEMPIMENTO SPONTANEO</p> <p>Commissione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti di soggetti passivi Iva per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo della operazione comunicata dai loro clienti nello spezzetto (prov. Entrate n. 57499/24/3/2017).</p>
--	--

li. Anziché più netta e rigida è stata la posizione assunta con la sentenza 6192/2016 secondo cui l'esenzione Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 504/1992 «è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto, in senso della legge 322/1963 o, dunque, non si applichi ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolge attività sanitaria, non rilevando neppure la destinazione degli stessi eventualmente al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento accessorio alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività». Anche in riferimento al paragrafo del ministero dell'economia (circolare 2/2009) non presuppone sulla questione e ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento gli enti non commerciali sono commersi dal pagamento dell'Ici solo se la attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nella specifico, devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta agli enti fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all'esenzione.

Vi rilevato, infine, che la modificazione normativa che riconosce l'esenzione parziale Imu per gli enti non profit non possono valere per l'Ici, per la quale era richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali. L'esenzione Imu e Tasi, invece, spetta se agli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Inoltre, è previsto che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'agevolazione è limitata alla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile.

La Ctr di Cagliari sull' immobile di un ente religioso adibito a scuola e centro accoglienza

Si paga l' Imu se c' è una retta

Niente esenzione anche se l' attività svolta è in perdita

Un ente religioso che oltre all' attività di culto svolge su un immobile le attività di scuola paritaria, asilo, centro accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà, casa famiglia per anziani, che sono state remunerate con una retta, che non si discosta molto da quelle di mercato, è soggetto al pagamento dell' Ici e dell' Imu.

L' esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un' impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. Tuttavia, considerato che sia per l' Ici che per l' Imu ci sono stati vari interventi normativi che hanno creato incertezza oggettiva sulla spettanza o meno delle agevolazioni, vanno annullate le sanzioni tributarie irrogate dalle amministrazioni comunali. È quanto ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Cagliari, prima sezione, con la sentenza n. 58 del 13 marzo 2017.

I giudici d' appello pongono in rilievo che la fattispecie esaminata si differenzia dai numerosi casi trattati dalla giurisprudenza riguardante le esenzioni per l' imposta municipale, in quanto non circoscritta alla sola questione di immobili utilizzati per attività didattiche, ma riguardante, piuttosto, l' utilizzo di immobili per l' esercizio di diverse attività, c.d. protette, sostanzialmente differenti tra loro, quali, nella specie, attività istituzionali della Congregazione consistenti nelle attività proprie di religione, di culto e di abitazione delle suore, attività di scuola paritaria e asilo, attività di centro di accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà e, infine, attività di cura (asilo per anziani). Secondo la commissione regionale, non spetta l' esenzione all' ente non profit poiché il comune di Cagliari ha dimostrato che queste attività sono state esercitate dietro il pagamento di rette che non si discostano molto nel loro ammontare da quelle di mercato. E non può attribuirsi rilievo al fatto che la gestione dei servizi erogati operi in perdita (questione assolutamente irrilevante, anche un imprenditore può operare in perdita) in quanto l' erogazione di un servizio verso il corrispettivo di una remunerazione (qual è in sostanza la retta) costituisce «esercizio di una attività con modalità commerciali» indipendentemente dal risultato economico della gestione stessa». I giudici tributari hanno annullato solo le sanzioni irrogate dall' amministrazione comunale, tenuto conto dei vari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni e, per l' effetto, dell' incertezza oggettiva che si

8 Lunedì 3 Aprile 2017

FISCO

ItaliaOggi7

La Ctr di Cagliari sull'immobile di un ente religioso adibito a scuola e centro accoglienza

Si paga l'Imu se c'è una retta

Niente esenzione anche se l'attività svolta è in perdita

Conta il possesso qualificato

Per gli enti non commerciali l'esonero dalle imposte locali è condizionato dal possesso qualificato dell'immobile, non è sufficiente il possesso di fatto con estensione dei benefici fiscali al soggetto titolare. Infatti, una società che svolge attività commerciale che concede in uso un immobile a un ente non commerciale che ha i requisiti di legge non ha diritto all'esenzione Ici, Ima e Tasi, perché l'agevolazione non spetta se il fabbricato non viene utilizzato dal soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'ente non profit che non sia il possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione. Secondo la Cassazione (sentenza 14813/2016) per enti pubblici e privati, diversi dalle società, è imposta -la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività pecuniarie che non siano produttive di reddito. Ciononostante non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.

Indipendentemente dal risultato economico della gestione stessa. I giudici tributari hanno annullato solo le sanzioni irrogate dall'amministrazione comunale, tenuto conto dei vari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni e, per l'effetto, dell'incertezza oggettiva che si è creata nella spettanza di quelle agevolazioni Ici e Ima per gli enti non commerciali. I benefici fiscali per gli enti non profit, ferma da tempo oggetto di dibattito, sia dottrinario che giurisprudenziale, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli immobili posseduti dagli enti non profit, considerato che la loro destinazione non sempre può

non finalità commerciali. Per gli enti di natura ecclesiastica che hanno mantenuto nel tempo una certa coerenza su questo tema, il beneficio dell'esenzione dall'imposta

non spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali.



Il. Ancora più netta e rigida è stata la posizione assunta con la sentenza 4340/2016, secondo cui l'esenzione Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504/1992 «è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione e di culto indicate nella legge 522/1985 e, dunque, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolge attività sanitaria, non rilevando neppure la destinazione degli immobili eventualmente ricavati all'atteggiamento di fini sociali o di utilità, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività». Anche il di parte incisa della sentenza del ministro dell'Economia (circolare 20/2015) ha preso posizione sulla questione e ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto alle agevolazioni, fissandone il criterio. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esentati dal pagamento dell'Ici solo se la attività svolta non ha natura commerciale. Nella specie, devono mancare gli elementi tipici dell'esenzione commerciale (quali il lucro soggettivo o la fine concreta) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta agli enti fornire la prova che accertano concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all'esenzione. Va rilevato, infine, che le modifiche normative che riconoscono l'esenzione per Ici, per le quali ora profiti non possono valere per Ici, per la quale ora richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali. I benefici Ima e Tasi, invece, spetta se negli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e a via discosta con modalità non commerciali. Inoltre, è prevista l'esenzione Ici e limitata alla parte nella quale viene svolta attività commerciale, sempre che sia identificabile.

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Cagliari & C. Ona

IVA

► COMUNICAZIONI DATI

Regole per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni parafiscali Iva. Unificati i termini di invio per la trasmissione in digitale e la trasmissione obbligatoria (prev. Entrate prot. 58793/27/3/2017).

► CESSIONE CREDITI IVA

Cessione del credito Iva a scopo di garanzia e ritenuta da parte del cedente (art. 40 del r.d. 138/2017).

► AGEVOLAZIONI

Al 100% la minima massima percentuale del credito d'imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza. Lettatura del relativo codice tributo (prev. Entrate 30/3/2017, ris. Entrate n. 427/30/3/2017).

► INDUSTRIA 4.0

Piano Industria 4.0 Super ammortamenti e Iper ammortamenti (qual è in sostanza la retta) costituisce «esercizio di una attività con modalità commerciali» indipendentemente dal risultato economico della gestione stessa». I giudici tributari hanno annullato solo le sanzioni irrogate dall' amministrazione comunale, tenuto conto dei vari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni e, per l' effetto, dell' incertezza oggettiva che si

Altre notizie

► MODELLO IVA

Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello Iva Tr per il rimborso dell'Iva in compensazione del credito Iva trimestrale (prov. Entrate prot. n. 59279/20/3/2017).

► BANCHE DATI

Consultazione delle banche dati ipotecarie e catastale relativi ai beni immobili da parte dei titolari di diritti reali (str. Entrate n. 28/24/2017).

► DEPOSITO VINCOLATO

Approvazione dei modelli per la continuazione di deposito vincolato in titoli di stato e di polizza fiduciaria emessa per l'attuazione dei beni introdotti nel deposito Iva (prev. Entrate prot. n. 38277/20/3/2017).

► ADEMPIMENTO SPONTANEO

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti di soggetti passivi Iva per i quali sorgevano delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'imposta delle operazioni comunicate dai loro clienti nello spunto (prev. Entrate n. 57490/24/3/2017).

► LA VERSIONE INTEGRATA

La versione integrata degli articoli del sito www.italiaoggi.it/fisco

è creata sulla spettanza o meno delle agevolazioni **Ici** e **Imu** per gli **enti** non commerciali. I benefici fiscali per gli **enti** non profit. Forma da tempo oggetto di dibattito, sia dottrinario che giurisprudenziale, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli immobili posseduti dagli **enti** non profit, considerato che la loro destinazione non sempre può essere qualificata non commerciale. La Corte di cassazione, con l'ordinanza 23548/2011, ha stabilito che un fabbricato utilizzato per l'assistenza di pensionati che pagano delle rette mensili è soggetto al pagamento dell' **Ici** perché l'attività è svolta con finalità commerciali. Per i giudici di piazza Cavour, che hanno mantenuto nel tempo una certa coerenza su questo tema, il beneficio dell' **esenzione dall' imposta** non spetta per gli immobili degli **enti** ecclesiastici «aventi fine di religione e di culto», «che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali». Ancora più netta e rigida è stata la posizione assunta con la sentenza 4342/2015, secondo cui l' **esenzione ICI** prevista dall' articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 «è limitata all' ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto» indicate nella legge 222/1985 e, dunque, non si applica ai **fabbricati** di proprietà di **enti** ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell' attività. Anche il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia (circolare 2/2009) ha preso posizione sulla questione e ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli **enti** non commerciali sono esonerati dal pagamento dell' **Ici** solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono mancare gli elementi tipici dell' economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta agli **enti** fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all' **esenzione**. Va rilevato, infine, che le modifiche normative che riconoscono l' **esenzione parziale Imu** per gli **enti** non profit non possono valere per l' **Ici**, per la quale era richiesta la destinazione esclusiva dell' immobile per finalità non commerciali. L' **esenzione Imu** e **Tasi**, invece, spetta se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Inoltre, è previsto che qualora l' unità immobiliare abbia un' utilizzazione mista, l' agevolazione è limitata alla parte nella quale si svolge l' attività non commerciale, sempre che sia identificabile.

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

L' evasore fra l' incudine legislativa e il martello giurisprudenziale

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituisce un rilevante esempio della convergenza di interventi legislativi e indirizzi giurisprudenziali, volti a reprimere con sempre maggiore severità i comportamenti sleali nei confronti del Fisco.

Per quanto riguarda gli interventi legislativi, basta ricordare che la pena della reclusione fino a tre mesi prevista dall' art. 30 del regio decreto n.

1608/1931 è stata via via inasprita fino a giungere oggi alla reclusione da uno a sei anni.

Per parte sua, la giurisprudenza ha, ad esempio, abbandonato la tesi garantista secondo cui il reato verrebbe in esistenza solo ove la condotta fraudolenta sia posta in essere mentre è in atto una procedura di **riscossione**

di imposte (tesi ancora accolta nelle sentenze 9251/2005 e 7600/2006).

Oggi è invece pacifico che siamo di fronte a un reato di mero pericolo e dunque è sufficiente che la procedura di **riscossione** per una somma superiore ai 50 mila euro si prospetti come possibile, o eventuale.

Tanto che la sentenza n. 7682/2017 dichiara addirittura irrilevante la circostanza che la Commissione tributaria provinciale avesse ridotto la pretesa **erariale** a 35 mila euro, posto che per il contribuente ben poteva configurarsi il pericolo che la benevola sentenza di primo grado venisse riformata in appello. **Impostazione** che francamente ci appare troppo rigorosa, sembrando preferibile quanto affermato dalla sentenza della Cassazione n. 39187/2015 secondo cui «il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non è configurabile (e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all' ablazione), in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva (e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell' Amministrazione finanziaria).

La giurisprudenza appare, invece, concorde nel ritenere che il reato sussista anche se il contribuente non ha ancora ricevuto alcun avviso di accertamento, ma ha ragioni per temerlo (sentenza n. 25147/2009).

Non solo, la magistratura provvede con sempre maggiore frequenza, ad assicurare il soddisfacimento delle pretese fiscali attraverso il sequestro preventivo dei **beni** che il contribuente riottoso tenta di sottrarre alla possibile esecuzione; e la misura viene disposta ancorché tali **beni** siano profitto del reato.

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 3 Aprile 2017 9

Dal trust alla cessione quote: Cassazione severa sulle operazioni per evitare le imposte

Niente sconti per chi non paga Sottrazione fraudolenta punita come reato di pericolo

Di ANTONIA BONI e MARIO CICCALA
Dalla Corte di cassazione, in un'ottica di prevenzione del pericolo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in un caso di contribuenti per far venir meno le pretese fiscali, la riscossione di imposte di importo superiore ai 50 mila euro, fattigosa e ripetitiva del resto, le tre sentenze in commento costituiscono spunti interessanti.
In un caso il contribuente aveva costituito un vincolo di durata triennale su alcuni beni mobili soggetti ad abbuono e ad un'aliquota del 10 per cento. La costituzione di detto vincolo era avvenuta a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza che aveva anche rilevato la finalità elusiva di un tale negozio giuridico (la natura fraudolenta dello stesso) (sentenza n. 7177/2017).
Nella fattispecie decisa invece, la sentenza n. 7682/2017, il debitore aveva messo in atto un comportamento ancor più spregiudicato. In tal caso infatti, a fronte di un ammontare

Le ultime sentenze
La cessione sottocosto delle quote di una società ad un familiare e la costituzione di un trust legittimano la condanna del contribuente per il delitto di cui all'art. 31, d.lgs. 74/2000, e il sequestro dei beni ceduti - quando tali atti risultano essere stati effettuati per l'esclusiva finalità della sottrazione dei beni alla procedura di riscossione coattiva.
Ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è necessario che vi sia una procedura di riscossione in atto. Ai fini del perfezionamento del reato in questione è richiesto solo che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni, siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.
La costituzione di un fondo patrimoniale volto ad imprimere un vincolo triennale ai beni deteriorabili quali le automobili può essere considerata manifestazione della volontà di sfuggire al debito con l'Ersario, con il rischio di condanna penale per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Simili circostanze giustificano quindi il sequestro preventivo dei beni del contribuente.
Corte di cassazione - Sezione 3
Sentenza n. 7682 del 17/2/2017
Corte di cassazione - Sezione 3
Sentenza n. 7394 del 16/2/2017
Corte di cassazione - Sezione 3
Sentenza n. 7177 del 15/2/2017

In base all'articolo 11 del d.lgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative, reletti a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50 mila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti nei confronti di un'altra imposta e rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200 mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni

di pochi giorni la sentenza penale della Cassazione non concede spunti né allusioni di pena a chi ha tentato, eppur fraudolentemente, di sottrarsi al pagamento delle imposte. Quanto agli strumenti messi in atto dai contribuenti per far venir meno le pretese fiscali, la riscossione di imposte di importo superiore ai 50 mila euro, fattigosa e ripetitiva del resto, le tre sentenze in commento costituiscono spunti interessanti.
In un caso il contribuente aveva costituito un vincolo di durata triennale su alcuni beni mobili soggetti ad abbuono e ad un'aliquota del 10 per cento. La costituzione di detto vincolo era avvenuta a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza che aveva anche rilevato la finalità elusiva di un tale negozio giuridico (la natura fraudolenta dello stesso) (sentenza n. 7177/2017).
Nella fattispecie decisa invece, la sentenza n. 7682/2017, il debitore aveva messo in atto un comportamento ancor più spregiudicato. In tal caso infatti, a fronte di un ammontare

complessivo di imposte, interessi e sanzioni non pagate per oltre 10 milioni di euro, il contribuente aveva compiuto una serie di atti fraudolenti idonei a rendere totalmente inefficace

la procedura di riscossione coattiva. Simili circostanze giustificano quindi il sequestro preventivo dei beni del contribuente.
Cassazione peraltro rifiutata la tesi del contribuente secondo cui, in mancanza di una cessione simulata di quote con la quale il debitore aveva trasferito alla società un valore superiore al 50% di una società, non poteva ritenersi che il contribuente avesse perseguito un intento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Simili circostanze giustificano quindi il sequestro preventivo dei beni del contribuente.
Cassazione peraltro rifiutata la tesi del contribuente secondo cui, in mancanza di una cessione simulata di quote con la quale il debitore aveva trasferito alla società un valore superiore al 50% di una società, non poteva ritenersi che il contribuente avesse perseguito un intento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Simili circostanze giustificano quindi il sequestro preventivo dei beni del contribuente.
Cassazione peraltro rifiutata la tesi del contribuente secondo cui, in mancanza di una cessione simulata di quote con la quale il debitore aveva trasferito alla società un valore superiore al 50% di una società, non poteva ritenersi che il contribuente avesse perseguito un intento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Simili circostanze giustificano quindi il sequestro preventivo dei beni del contribuente.

L' evasore fra l' incudine legislativa e il martello giurisprudenziale

Oggi è invece pacifico che siamo di fronte a un reato di mero pericolo e dunque è sufficiente che la procedura di riscossione per una somma superiore ai 50 mila euro si prospetti come possibile, o eventuale. Tanto che la sentenza n. 7682/2017 dichiara addirittura irrilevante la circostanza che la Commissione tributaria provinciale avesse ridotto la pretesa erariale a 35 mila euro, posto che per il contribuente ben poteva configurarsi il pericolo che la benevola sentenza di primo grado venisse riformata in appello. Impostazione che francamente ci appare troppo rigorosa, sembrando preferibile quanto affermato dalla sentenza della Cassazione n. 39187/2015 secondo cui «il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non è configurabile (e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione), in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva (e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell'Amministrazione finanziaria).

La giurisprudenza appare, invece, concorde nel ritenere che il reato sussista anche se il contribuente non ha ancora ricevuto alcun avviso di accertamento, ma ha ragioni per temerlo (sentenza n. 25147/2009). Non solo, la magistratura provvede con sempre maggiore frequenza, ad assicurare il soddisfacimento delle pretese fiscali attraverso il sequestro preventivo dei beni che il contribuente riottoso tenta di sottrarre alla possibile esecuzione; e la misura viene disposta ancorché tali beni siano profitto del reato. Inoltre, come, emerge

Inoltre, come, emerge anche dalle sentenze di cui diamo qui notizia, la Corte di cassazione ritiene, che tali interventi preventivi possano essere giustificati anche sulla base di un mero sospetto (si vedano le sentenze nn.

7177/2017 e 7394/2017).

Né accertamenti penali e sequestri si arrestano a fronte ai vari vincoli (trust, patrimonio familiare) che i contribuenti possono tentare di imporre ai loro beni, allo scopo più o meno evidente di sottrarli alla esecuzione fiscale. Spetta dunque al contribuente dimostrare che questi vincoli sono stati costituiti in epoca non sospetta, o comunque non pregiudicano le ragioni dell' Erario, in quanto il residuo patrimonio del debitore è sufficiente a soddisfare agevolmente tali pretese (si vedano in proposito le sentenze nn. 7682/2017 e 7177/2017).

© Riproduzione riservata.

Dal trust alla cessione quote: Cassazione severa sulle operazioni per evitare le imposte

Niente sconti per chi non paga

sottrazione fraudolenta punita come reato di pericolo

Dalla Corte di cassazione fari puntati sul pericolo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte da parte dei contribuenti. In concomitanza del grande fermento che vive la procedura di **riscossione** delle imposte dovuto sia alla procedura di rottamazione dei carichi pendenti presso Equitalia, sia all'ormai imminente scioglimento dell'**ente** stesso e del suo definitivo passaggio sotto l'egida dell' Agenzia delle **entrate**, i giudici della Suprema corte, con tre sentenze a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, hanno confermato la natura di reato di pericolo che caratterizza la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex articolo 11 del dlgs n. 74 del 2000.

Le sentenze in commento hanno analizzato varie operazioni messe in atto dai contribuenti quali la costituzione di un trust e di un fondo patrimoniale e la cessione delle quote di **società**, concludendo, in ognuna delle tre pronunce come per la configurazione di tale reato non sia necessaria né una procedura di **riscossione** in atto né una preventiva condanna per evasione fiscale a carico del contribuente.

Curioso osservare dunque che mentre da un lato è in corso una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della **riscossione** con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto (si pensi ad esempio ai ruoli contenenti sole sanzioni amministrative **tributarie** dall'altro lato non si è ancora avuta una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della **riscossione** con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto (si pensi ad esempio ai ruoli contenenti sole sanzioni amministrative **tributarie** dall'altro lato non si è ancora avuta una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della **riscossione** con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto).

Curioso osservare dunque che mentre da un lato è in corso una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della **riscossione** con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto (si pensi ad esempio ai ruoli contenenti sole sanzioni amministrative **tributarie** dall'altro lato non si è ancora avuta una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della **riscossione** con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto).

In un caso il contribuente aveva costituito un vincolo di durata trentennale su alcuni **beni** mobili soggetti ad obsolescenza e degrado quali le autovetture. La costituzione di detto vincolo era emersa a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di **finanza** che aveva anche evidenziato sia la finalità elusiva di un tale negozio giuridico sia la natura fraudolenta dello stesso (sentenza n. 7177/2017).

Nella fattispecie decisa invece con la sentenza n. 7394/2017 il debitore aveva messo in atto un comportamento ancor più spregiudicato. In tal caso infatti, a fronte di un ammontare complessivo di

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 3 aprile 2017 9

Dal trust alla cessione quote: Cassazione severa sulle operazioni per evitare le imposte

Niente sconti per chi non paga

sottrazione fraudolenta punita come reato di pericolo

Pagina 9
di ANDREA BONI
e MARIO CUCIACI

Dalla Corte di cassazione fari puntati sul pericolo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte da parte dei contribuenti. In concomitanza del grande fermento che vive la procedura di riscossione delle imposte dovuto sia alla procedura di rottamazione dei carichi pendenti presso Equitalia, sia all'ormai imminente scioglimento dell'ente stesso e del suo definitivo passaggio sotto l'egida dell'Agenzia delle entrate, i giudici della Suprema corte, con tre sentenze a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, hanno confermato la natura di reato di pericolo che caratterizza la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex articolo 11 del dlgs n. 74 del 2000.

Le sentenze in commento hanno analizzato varie operazioni messe in atto dai contribuenti quali la costituzione di un trust e di un fondo patrimoniale e la cessione delle quote di società, concludendo, in ognuna delle tre pronunce come per la configurazione di tale reato non sia necessaria né una procedura di riscossione in atto né una preventiva condanna per evasione fiscale a carico del contribuente.

Curioso osservare dunque che mentre da un lato è in corso una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto (si pensi ad esempio ai ruoli contenenti sole sanzioni amministrative tributarie dall'altro lato non si è ancora avuta una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto).

Curioso osservare dunque che mentre da un lato è in corso una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto (si pensi ad esempio ai ruoli contenenti sole sanzioni amministrative tributarie dall'altro lato non si è ancora avuta una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto).

Curioso osservare dunque che mentre da un lato è in corso una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto (si pensi ad esempio ai ruoli contenenti sole sanzioni amministrative tributarie dall'altro lato non si è ancora avuta una massiccia campagna di rottamazione dei carichi pendenti presso il concessionario della riscossione con sconti che in alcuni casi possono arrivare quasi al 100% del dovuto).

In un caso il contribuente aveva costituito un vincolo di durata trentennale su alcuni beni mobili soggetti ad obsolescenza e degrado quali le autovetture. La costituzione di detto vincolo era emersa a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza che aveva anche evidenziato sia la finalità elusiva di un tale negozio giuridico sia la natura fraudolenta dello stesso (sentenza n. 7177/2017).

Nella fattispecie decisa invece con la sentenza n. 7394/2017 il debitore aveva messo in atto un comportamento ancor più spregiudicato. In tal caso infatti, a fronte di un ammontare complessivo di

già di pochi giorni la sezione penale della Cassazione non concede sconti né abbuoni di pena a chi ha tentato, seppur fraudolentemente, di sottrarsi al pagamento delle imposte. Quanto agli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, la costituzione di detto vincolo era emersa a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza che aveva anche evidenziato sia la finalità elusiva di un tale negozio giuridico sia la natura fraudolenta dello stesso (sentenza n. 7177/2017).

Nella fattispecie decisa invece, opera la sentenza n. 7394/2017 il debitore aveva messo in atto un comportamento ancor più spregiudicato. In tal caso infatti, a fronte di un ammontare complessivo di imposte, interessi e sanzioni non pagate per oltre 10 milioni di euro, il contribuente aveva compiuto una serie di atti fraudolenti idonei a rendere totalmente inefficace il sequestro preventivo dei beni del contribuente.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituisce un rilevante esempio della convergenza di interessi legislativi e giudiziari giurisdizionali, volta a reprimere con sempre maggiore severità i comportamenti elusivi nei confronti del Fisco. Per quanto riguarda gli interventi legislativi, basta ricordare che la pena della reclusione fino a tre anni prevista dall'art. 30 del regolamento 1608/1981 è stata via via inasprita fino a giungere oggi alla reclusione da uno a sei anni. Per parte sua, la giurisprudenza ha, ad esempio, abbandonato la tesi garantista secondo cui il reato verrebbe in calcitra solo ove la condotta fraudolenta sia posta in essere mentre è in atto una procedura di riscossione di imposte (così ancora accolta nelle sentenze 853/2005 e 7009/2006).

Oggi è invece pacifico che siano di fronte a un reato di reato perfetto e dunque è sufficiente che la procedura di riscossione per una somma superiore ai 50 mila euro si presenti come possibile, o eventuale. Tanto che la sentenza n. 7082/2017 dichiara addirittura irrilevante la circostanza che la Commissione tributaria provinciale avesse ridotto la pretesa erariale a 35 mila euro posto che per il contribuente era potiva configurarsi il pericolo che la benevola sentenza di primo grado venisse riformata in appello. Imposizione che frantumata e appare troppo rigorosa, sembrando preferibile quanto affermato in sentenza della Cassazione n. 20187/2015 secondo cui il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è quindi possibile disporre o

mantenere il sequestro funzionale all'abbandono, in caso di astensione della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva (e di contrario provvedimento di ordine da parte dell'Amministrazione finanziaria). La giurisprudenza appare, invece, concorde nel ritenere che il reato sussista anche se il contribuente non ha ancora ricevuto alcun avviso di accertamento, ma ha ragioni per temerlo (sentenza n. 20187/2015). Non solo, la magistratura prevede con sempre maggiore frequenza ad accreditare i cosiddetti reati delle pretese fiscali attraverso il sequestro preventivo dei beni che il contribuente ritraeva tenuti di sottrarre alla possibile esecuzione; e la misura viene disposta ancorché tali beni siano profitti del reato. Inoltre, come, emerge

anche dalle sentenze di cui diamo qui notizia, la Corte di cassazione ritiene, che tali interventi preventivi possano essere giustificati anche sulla base di un mero sospetto (al vado in sentenza n. 7177/2017 e 7394/2017). Né accreditarsi i pericoli o sospetti si arrestano a fronte di vari vincoli (trust, patrimonio familiare) che i contribuenti possono tentare di imporre ai loro beni, allo scopo più o meno evidente di sottrarli alla esecuzione fiscale. Spetta dunque al contribuente dimostrare che questi vincoli sono stati costituiti al momento dell'instaurazione non pregiudicando le ragioni dell'Ente, o, quanto il soddisfatto del debitore è sufficiente a soddisfare agevolmente tali pretese (si vedano in proposito le sentenze n. 7082/2017 e 7177/2017).

Le ultime sentenze

La cessione sottocosto delle quote di una società ad un familiare e la costituzione di un trust legittimano la condanna del contribuente per il delitto di cui all'art. 11, dlgs 74/2000 - e il sequestro dei beni ceduti - quando tali atti risultano essere stati effettuati per l'esclusiva finalità della sottrazione dei beni alla procedura di riscossione coattiva.

Al fine dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è necessario che vi sia una procedura di riscossione in atto. Ai fini del perfezionamento del reato in questione è richiesto solo che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni, siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

La costituzione di un fondo patrimoniale volto ad imprimere un vincolo trentennale a beni deteriorabili quali le autovetture può essere considerata manifestazione della volontà di sfuggire al debito con l'Ersario, con il rischio di condanna penale per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Simili circostanze giustificano quindi il sequestro preventivo dei beni del contribuente.

Corte di cassazione - Sezione 3
Sentenza n. 7682 del 17/2/2017

Corte di cassazione - Sezione 3
Sentenza n. 7294 del 16/2/2017

Corte di cassazione - Sezione 3
Sentenza n. 7177 del 15/2/2017

La procedura di riscossione coattiva simula una procedura di riscossione simulata di quote con la quale il debitore aveva versato il 50% di una sei alla segreteria del contribuente aveva peraltro al stesso complice sociale e lo stesso marchio commerciale della confezione della figlia, nel quale erano indicati tutti i beni e le quote societarie.

Il sequestro di beni di cui è stato sequestrato il 50% di un trust, seppure a favore della figlia, nel quale erano indicati tutti i beni e le quote societarie.

Il sequestro di beni di cui è stato sequestrato il 50% di un trust, seppure a favore della figlia, nel quale erano indicati tutti i beni e le quote societarie.

Il sequestro di beni di cui è stato sequestrato il 50% di un trust, seppure a favore della figlia, nel quale erano indicati tutti i beni e le quote societarie.

imposte, interessi e sanzioni non pagate per oltre 10 milioni di euro, il contribuente aveva compiuto una serie di atti fraudolenti idonei a rendere totalmente inefficace la procedura di riscossione coattiva simulando una cessione dell'azienda e omettendo la registrazione del relativo atto. La società acquirente l'azienda aveva peraltro al stessa compagine sociale e lo stesso marchio commerciale della cedente ed utilizzava per la propria attività gli stessi locali.

Nel terzo e ultimo caso esaminato (sentenza n. 7682/2017) l'atto finito nel mirino della Corte di Appello che aveva giudicato il contribuente colpevole del delitto di cui all'articolo 11 del dlgs n.

74/2000, era costituito da una cessione simulata di quote con la quale il debitore aveva trasferito il 50% di una srl alla figlia.

Cessione peraltro effettuata dietro un corrispettivo ritenuto irrisorio (10.000 euro) ed inoltre successiva alla costituzione di un trust, sempre a favore della figlia, nel quale erano confluiti tutti i beni e le quote societarie.

© Riproduzione riservata.

*PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI E MARIO CICALA**

Rischi non solo per quelle annuali

La riforma del sistema penale tributario, attuata con il dlgs n. 158/15, ha inasprito le pene e la portata dei reati commessi tramite la presentazione di dichiarazioni fraudolente, siano esse confezionate mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2) o mediante altri artifici (art. 3).

Intanto, con riferimento alla prima delle due fattispecie è ora previsto che il reato per tutte le dichiarazioni da presentare e non solo per quelle «annuali». Così, il delitto in questione può dunque ora perfezionarsi con qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano le dichiarazioni dei redditi e Irap infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. Resta la caratteristica principale del reato in questione, ossia l'assenza di soglie di punibilità, con previsione di una pena ridotta laddove gli elementi passivi fittizi ammontano a un importo inferiore a euro 154.937,07. Viene del tutto riscritto l'articolo 3, dlgs 74/00. La fattispecie si presenta come il fulcro del nuovo sistema, dal momento che vengono ampliati a dismisura i confini di applicabilità della stessa; del resto la condotta in esame è sicuramente quella che, nello spirito della riforma, merita la maggiore attenzione perché caratterizzata non solo da comportamento fraudolento ma anche dall'utilizzo di artifici e finzioni che ostacolano l'accertamento della situazione reale in maniera maggiore del semplice utilizzo di documenti falsi.

Da un lato la condotta tipica è stata estesa ai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili (eccetto per l'uso di documenti falsi rilevante solo se annotati in tali scritture o conservati ai fini di prova).

Inoltre viene specificato che le semplici violazioni di obblighi di annotazione o le sottofatturazioni non costituiscono un mezzo fraudolento; dall'altro sono state innalzate le soglie di punibilità con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

ItaliaOggi7

FISCO

11
Lunedì 3 aprile 2017

La Cassazione sulla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti

Ex amministratore alle strette Punibile anche senza aver sottoscritto il documento

Pagina a cura di ALESSANDRO FELICIONI
Le dimissioni a ridosso del termine di presentazione della dichiarazione del reddito non mettono in salvo l'ex amministratore dal reato di dichiarazione fraudolenta; soprattutto se tale dichiarazione, formalmente presentata dal nuovo rappresentante legale, recopiea fatture per operazioni inesistenti prese in considerazione dal precedente organo amministrativo ed appaiono in bilancio. Tale comportamento configura una partecipazione attiva e fosse preponderante nella commissione del reato che, per analogia, istantaneamente, nel momento di presentazione della dichiarazione, non può essere perpe-



ministratore della cooperativa il consenso sul reato proprio da cui all'art. 3, dlgs n. 74/00, in caso di determinazione o istigazione alla presentazione della dichiarazione, non apponendo scaturiti. La natura del reato istantaneo. Da qui la conclusione che le dimissioni dell'indagine, avvenute a ridosso della presentazione della dichiarazione, fossero esclusivamente strumentali a evitare il ravvicinamento penale derivante dalla presentazione della stessa dichiarazione. La Cassazione ha insomma chiarito le limitazioni edicistiche. Se è vero che solo dal momento della dichiarazione può essere articolato del reato e addestrato vero che costui può agire in concorso con altri (l'ex amministratore). Chi anche se il reato si consuma solo al momento di presentazione della dichiarazione.

trato di tentativo, anche se non può considerarsi perfezionato solo con la presentazione della dichiarazione, è comunque, in astratto, possibile concepire in capo a un estraneo (qualche altro, l'indagine, non più amministratore) un reato di dichiarazione fraudolenta. Peraltro c'è un ulteriore elemento che ha spinto a questa ritenzione: il principio secondo cui, in materia di reato di dichiarazione fraudolenta, il reato si consuma solo al momento di presentazione della dichiarazione, non più amministratore. Proprio la presentazione delle fatture inesistenti, che costituisce il momento costitutivo del reato, penalizza di natura istantanea. In tal modo deve essere considerata estraneo al reato alla luce della precedente occasione della ricerca sociale. Non così per la Cassazione, che ha fatto proprie le argomentazioni del tribunale ortogranatico, allo che aveva sottolineato la riconducibilità al momento della dichiarazione presentata nel 2014 dalla cooperativa di cui era stato amministratore, nella fase del reato la cui data è la data di presentazione della dichiarazione, tanto che tale delitto non è comunque punibile a

titolo di tentativo, anche se non può considerarsi perfezionato solo con la presentazione della dichiarazione, è comunque, in astratto, possibile concepire in capo a un estraneo (qualche altro, l'indagine, non più amministratore) un reato di dichiarazione fraudolenta. Peraltro c'è un ulteriore elemento che ha spinto a questa ritenzione: il principio secondo cui, in materia di reato di dichiarazione fraudolenta, il reato si consuma solo al momento di presentazione della dichiarazione, non più amministratore. Proprio la presentazione delle fatture inesistenti, che costituisce il momento costitutivo del reato, penalizza di natura istantanea. In tal modo deve essere considerata estraneo al reato alla luce della precedente occasione della ricerca sociale. Non così per la Cassazione, che ha fatto proprie le argomentazioni del tribunale ortogranatico, allo che aveva sottolineato la riconducibilità al momento della dichiarazione presentata nel 2014 dalla cooperativa di cui era stato amministratore, nella fase del reato la cui data è la data di presentazione della dichiarazione, tanto che tale delitto non è comunque punibile a

Rischi non solo per quelle annuali
La riforma del sistema penale tributario, attuata con il dlgs n. 158/15, ha inasprito le pene e la portata dei reati commessi tramite la presentazione di dichiarazioni fraudolente, siano esse confezionate mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2) o mediante altri artifici (art. 3). Intanto, con riferimento alla prima delle due fattispecie è ora previsto che il reato per tutte le dichiarazioni da presentare e non solo per quelle «annuali». Così, il delitto in questione può dunque ora perfezionarsi con qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano le dichiarazioni dei redditi e Irap infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. Resta la caratteristica principale del reato in questione, ossia l'assenza di soglie di punibilità, con previsione di una pena ridotta laddove gli elementi passivi fittizi ammontano a un importo inferiore a euro 154.937,07. Viene del tutto riscritto l'articolo 3, dlgs 74/00. La fattispecie si presenta come il fulcro del nuovo sistema, dal momento che vengono ampliati a dismisura i confini di applicabilità della stessa; del resto la condotta in esame è sicuramente quella che, nello spirito della riforma, merita la maggiore attenzione perché caratterizzata non solo da comportamento fraudolento ma anche dall'utilizzo di artifici e finzioni che ostacolano l'accertamento della situazione reale in maniera maggiore del semplice utilizzo di documenti falsi. Da un lato la condotta tipica è stata estesa ai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili (eccetto per l'uso di documenti falsi rilevante solo se annotati in tali scritture o conservati ai fini di prova). Inoltre viene specificato che le semplici violazioni di obblighi di annotazione o le sottofatturazioni non costituiscono un mezzo fraudolento; dall'altro sono state innalzate le soglie di punibilità con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

IN EDICOLA
ItaliaOggi
Pietro Zarattini - Rossella Pelusi
Manuale Lavoro
RAPPORTO DI LAVORO, PREVIDENZA, FISCO
ASSOCOMM
EUNovembre Edizione
Disponibile anche sul sito www.italioggisabbonamenti.com

Modalità e soggetti obbligati analoghi a quelli della dichiarazione **rifiuti** del 2016

Mud 2017, istruzioni per l' uso

Deroghe ad hoc per le imprese coinvolte dal sisma

Regole invariate per la compilazione e la presentazione alle Camere di commercio del Mud 2017, il modello unico di dichiarazione con cui **comunicare** i dati quali/quantitativi dei **rifiuti** prodotti o gestiti a titolo professionale nel corso del 2016. Modulistica ed istruzioni da utilizzare per la rituale scadenza del 30 aprile (termine quest' anno posticipato ex lege al 2 maggio 2017, essendo la suddetta data così come il successivo 1° maggio giorni festivi) coincidono infatti con quelle già impiegate lo scorso anno per denunciare i **rifiuti** del 2015.

Invariate anche le tipologie di soggetti obbligati alla dichiarazione con all' orizzonte, però, alcune deroghe per **enti** e imprese coinvolte dagli ultimi rilevanti eventi sismici.

Modulistica ed istruzioni 2017. In base alla legge 70/1994 istitutiva del Mud, valide modifiche ed integrazioni alla modulistica in vigore possono essere adottate tramite decreto governativo solo entro la data del 1° marzo dell'anno della relativa denuncia. Essendo nel 2017 tale data trascorsa senza innovazioni normative, documentazione ed istruzioni di riferimento per la denuncia in scadenza richiama dunque dal Dpcm 17 dicembre 2014 (Supplemento ordinario n. 97 alla G.U. del 27/12/2014 n. 298), confermate dal successivo Dpcm 21 dicembre 2015 (G.U. del 28/12/2015 n. 300) e integrate dalle relative comunicazioni aggiuntive per la compilazione da quest'anno previste in data del marzo del 2016 dall'Ispra attraverso il proprio portale internet.

La conferma della bontà di tale assetto normativo arriva anche dallo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che attraverso lo stesso portale web (www.isprambiente.gov.it/it/moduli-e-software/mud-2017) ha nei giorni scorsi effettuato una ricognizione sullo stato dell' arte in materia, ricordano termini e modalità per la dichiarazione 2017.

Soggetti obbligati. L' invariato assetto normativo conferma, come anticipato, anche il novero dei soggetti tenuti alla presentazione delle specifiche «**comunicazioni**» in cui il Modello di dichiarazione ambientale è articolato. Obbligati alla «**comunicazione rifiuti**» sono: produttori e gestori di **rifiuti** individuati dagli articoli 189 del dlgs 152/2006 (nella versione «pre **Sistri**»), ossia precedente alle modifiche ex dlgs 205/2010 poiché ancora non operative) e 220 dello stesso **Codice** (salvo l' eventuale ulteriore obbligo di

ItaliaOggi17 **AMBIENTE** lunedì 3 aprile 2017 17

Modalità e soggetti obbligati analoghi a quelli della dichiarazione rifiuti del 2016

Mud 2017, istruzioni per l'uso

Deroghe ad hoc per le imprese coinvolte dal sisma

Mud 2017: chi deve comunicare cosa

Oggetto della Comunicazione	Base giuridica (ex legge 70/1994)	Soggetti obbligati
Rifiuti	Dlgs 152/2006 Dlgs 182/2003	1. Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ad eccezione di imprese agricole con fatturato annuo < 5 mila euro); 2. Enti ed imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi ex articolo 184, comma 3, lettere c), d), e) del Dlgs 152/2006; 3. Soggetti che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto rifiuti; 4. Enti ed imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; 5. Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; 6. Gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ex Dlgs 152/2003 7. Soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti, previsti dagli articoli 7, comma 2 bis ed 11, comma 3, Dlgs 209/2003
Veicoli fuori uso	Dlgs 209/2003	
Imballaggi	Dlgs 152/2006	8. Corsi ed organismi ex articolo 221, comma 3, Dlgs 152/2006 che effettuano gestione di rifiuti di imballaggio; 9. Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti di imballaggio ex Dlgs 152/2006
"Riase"	Dlgs 49/2014	10. Titolari impianti di trattamento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 19, comma 5, Dlgs 49/2014)
Rifiuti urbani, assimilati, raccolti in convenzione "Aee"	Dlgs 152/2006 Dlgs 49/2014	11. Soggetti istituzionali responsabili servizio di gestione integrata rifiuti (compresi i "Riase" raccolti dagli appositi centri)
		12. Produttori e venditori di "Aee" con proprio marchio, rivenditori con proprio marchio di apparecchiature elettriche ex art. 29, comma 6, Dlgs 49/2014
Modalità di compilazione e presentazione		
Compilazione	Dpcm 17/12/2014 Dpcm 21/12/2015	13. Compilazione "ordinaria" su supporto informatico; 14. Compilazione "semplificata" (per produttori iniziali di non più di 7 tipologie di rifiuti/unità locale, con utilizzo fino a 3 trasportatori e fino a 3 destinatari finali) su modulistica cartacea
Presentazione		15. A Camera di Commercio competente mediante: a) trasmissione telematica file; b) (solo per "comunicazione semplificata") invio postale modulistica cartacea
Termine finale presentazione	Articolo 5, c. 2, legge 70/1994	16. Entro il 30 aprile, per il 2017 postergato ex articolo 155 C.p.c. al 2 maggio

Modulistica ed istruzioni 2017. In base alla legge 70/1994 istitutiva del Mud, valide modifiche ed integrazioni alla modulistica in vigore possono essere adottate tramite decreto governativo solo entro la data del 1° marzo dell'anno della relativa denuncia. Essendo nel 2017 tale data trascorsa senza innovazioni normative, documentazione ed istruzioni di riferimento per la denuncia in scadenza richiama dunque dal Dpcm 17 dicembre 2014 (Supplemento ordinario n. 97 alla G.U. del 27/12/2014 n. 298), confermate dal successivo Dpcm 21 dicembre 2015 (G.U. del 28/12/2015 n. 300) e integrate dalle relative comunicazioni aggiuntive per la compilazione da quest'anno previste in data del marzo del 2016 dall'Ispra attraverso il proprio portale internet.

La conferma della bontà di tale assetto normativo arriva anche dallo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che attraverso lo stesso portale web (www.isprambiente.gov.it/it/moduli-e-software/mud-2017) ha nei giorni scorsi effettuato una ricognizione sullo stato dell' arte in materia, ricordano termini e modalità per la dichiarazione 2017.

Soggetti obbligati. L' invariato assetto normativo conferma, come anticipato, anche il novero dei soggetti tenuti alla presentazione delle specifiche «**comunicazioni**» in cui il Modello di dichiarazione ambientale è articolato. Obbligati alla «**comunicazione rifiuti**» sono: produttori e gestori di **rifiuti** individuati dagli articoli 189 del dlgs 152/2006 (nella versione «pre **Sistri**»), ossia precedente alle modifiche ex dlgs 205/2010 poiché ancora non operative) e 220 dello stesso **Codice** (salvo l' eventuale ulteriore obbligo di

effettuare la diversa «comunicazione imballaggi»); gestori di rifiuti portuali ex dlgs 182/2003. Obbligati alla «comunicazione veicoli fuori uso» sono i gestori dei rifiuti di settore individuati dal dlgs 209/2003 (mentre gli analoghi residui rientranti nel dlgs 152/2006 devono essere dichiarati nella citata «comunicazione rifiuti»).

Tenuti alla «comunicazione imballaggi» sono i consorzi e i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti di imballaggio individuati dall' articolo 220 e seguenti del dlgs 152/2006.

La comunicazione «Raee» (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed «Aee» (apparecchiature elettriche ed elettroniche) interessa invece, rispettivamente, impianti di trattamento rifiuti e produttori/venditori di nuove apparecchiature individuati dal dlgs 49/2014. Obbligati alla comunicazione «Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione» sono i soggetti istituzionali responsabili dei servizi di gestione integrata dei rifiuti (Raee compresi).

Mud e Sistri. Anche quest' anno l' adempimento Mud in scadenza interessa i produttori e gestori di rifiuti che effettuano il tracciamento telematico dei rifiuti tramite il noto Sistri.

In base all' ultimo rituale decreto «Milleproroghe» (dl 244/2016) «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario () e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» i soggetti in parola continuano ad essere destinatari (anche) degli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (tra cui, appunto, il Mud) e relative sanzioni previsti dalle norme del dlgs 152/2006 in materia (sempre nella loro versione «pre Sistri»).

Deroghe per territori colpiti da sisma. Come anticipato, alcune deroghe soggettive all' obbligo di comunicazione Mud 2017 sono in arrivo con la legge di conversione del dl 8/2017, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e del 2017.

Il provvedimento approvato dalla Camera lo scorso 23 marzo 2017 e attualmente all' esame del senato stabilisce infatti: per i soggetti ricadenti nei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, la proroga al 31/12/2017 del termine finale per la presentazione della comunicazione rifiuti in scadenza; per le imprese aventi sede nei Comuni interessati dal terremoto del 24 agosto 2016, la possibilità di autodichiarare la perdita dei dati che necessari per la comunicazione rifiuti ed imballaggi.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI

Le coassicurazioni non scontano l' Iva

Le prestazioni di coassicurazione rientrano nel campo di esenzione dall' **imposta** sul valore aggiunto Dunque, quando delle **società** di assicurazione stipulano un contratto di coassicurazione, mediante il quale l' impresa titolare del rapporto con l' assicurato ripartisce il rischio con altre imprese operanti nello stesso **settore**, la prestazione risponde allo stesso regime fiscale di esenzione Iva, previsto dall' articolo 10 del dpr 633/1972. Lo afferma la Ctp di Milano, nella sentenza n. 882/42/17.

La vertenza nasce dall' impugnazione di due avvisi di accertamento recapitati a una nota **società** di assicurazioni, che aveva stipulato dei contratti di coassicurazione con altri soggetti del **settore**, senza assoggettare le operazioni all' **imposta** sul valore aggiunto. In particolare, l' Agenzia contestava il mancato assolvimento dell' Iva sulle c.d. «commissioni di delega»: secondo la ricorrente, tuttavia, tali prestazioni rientrerebbero nel campo di esenzione delineato dall' articolo 10 del dpr 633/72, analogamente a quanto avviene per le normali prestazioni assicurative.

La Ctp di Milano ha accolto la tesi della **società**, annullando gli avvisi di accertamento e disponendo la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della materia trattata. La prestazione di coassicurazione e la relativa commissione di delega, spiegano i giudici tributari, si deve inquadrare a tutti gli effetti come una prestazione accessoria alla prestazione principale (dunque, quella assicurativa), ereditando da quest' ultima il regime fiscale. D' altronde, risulta determinante proprio la presenza della «clausola di delega», in forza della quale l' impresa delegata alla condivisione del rischio subentra nella gestione dei rapporti con gli assicurati, in qualità di mandataria, pur nei limiti della quota di rischio stabilita nel contratto. La prestazione, dunque, va considerata accessoria poiché non costituisce, per la clientela, un fine a se stante, bensì il mezzo per fornire nelle migliori condizioni il **servizio** principale offerto dal prestatore. In definitiva, le prestazioni rese dall' impresa coassicuratrice, una volta appurato che non siano attività diverse dall' assicurazione, vanno inquadrate come tali e i compensi non sono assoggettabili a Iva. Il collegio richiama analoghe decisioni assunte da altre sezioni della provinciale (sentenze nn. 7627/2012 e 10710/42/14) oltre che dalla Ctr della Lombardia (sentenze nn. 901/12, 852/13 e 2814/13). Nicola Fuoco [omissis] Dagli atti prodotti emerge come la c.d. coassicurazione costituisca una particolare tipologia del contratto di assicurazione, gestito su delega da una società assicurativa anche per conto delle altre, dove da una parte vi sono le società assicuratrici che si sono ripartite il rischio assicurativo, gli oneri di gestione del contratto, il premio assicurativo, nonché la corresponsione dell' eventuale indennizzo e, dall' altra, l' assicurato che dalla divisione laterale del contratto condivide e accetta di sottoscrivere un negozio assicurativo in presenza di un rapporto di coassicurazione. Nell' ambito del negozio tra imprese assicuratrici, la società delegataria è mandataria a concludere e a gestire il contratto di coassicurazione a favore e a carico delle imprese cooperative assicuratrici in proporzione al rischio ripartito, secondo gli accordi siglati. Non può, dunque, accedersi alle allegazioni difensive prospettate sul punto

SENTENZE TRIBUTARIE

Le coassicurazioni non scontano l' Iva

Le prestazioni di coassicurazione rientrano nel campo di esenzione dall' imposta sul valore aggiunto. Dunque, quando delle società di assicurazione stipulano un contratto di coassicurazione, mediante il quale l'impresa titolare del rapporto con l'assicurato ripartisce il rischio con altre imprese operanti nello stesso settore, la prestazione risponde allo stesso regime fiscale di esenzione Iva, previsto dall' articolo 10 del dpr 633/1972. Lo afferma la Ctp di Milano, nella sentenza n. 882/42/17.

La vertenza nasce dall' impugnazione di due avvisi di accertamento recapitati a una nota società di assicurazioni, che aveva stipulato dei contratti di coassicurazione con altri soggetti del settore, senza assoggettare le operazioni all' imposta sul valore aggiunto. In particolare, l' Agenzia contestava il mancato assolvimento dell' Iva sulle c.d. «commissioni di delega»: secondo la ricorrente, tuttavia, tali prestazioni rientrerebbero nel campo di esenzione delineato dall' articolo 10 del dpr 633/72, analogamente a quanto avviene per le normali prestazioni assicurative.

La Ctp di Milano ha accolto la tesi della società, annullando gli avvisi di accertamento e disponendo la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della materia trattata. La prestazione di coassicurazione e la relativa commissione di delega, spiegano i giudici tributari, si deve inquadrare a tutti gli effetti come una prestazione accessoria alla prestazione principale (dunque, quella assicurativa), ereditando da quest' ultima il regime fiscale. D' altronde, risulta determinante proprio la presenza della «clausola di delega», in forza della quale l'impresa delegata alla condivisione del rischio subentra nella gestione dei rapporti con gli assicurati, in qualità di mandataria, pur nei limiti della quota di rischio stabilita nel contratto. La prestazione, dunque, va considerata accessoria poiché non costituisce, per la clientela, un fine a se stante, bensì il mezzo per fornire nelle migliori condizioni il servizio principale offerto dal prestatore.

In definitiva, le prestazioni rese dall' impresa coassicuratrice, una volta appurato che non siano attività diverse dall' assicurazione, vanno inquadrate come tali e i compensi non sono assoggettabili a Iva. Il collegio richiama analoghe decisioni assunte da altre sezioni della provinciale (sentenze nn. 7627/2012 e 10710/42/14) oltre che dalla Ctr della Lombardia (sentenze nn. 901/12, 852/13 e 2814/13).

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Dagli atti prodotti emerge come la c.d. coassicurazione costituisca una particolare tipologia del contratto di assicurazione, gestito su delega da una società assicurativa anche per conto delle altre, dove da una parte vi sono le società assicuratrici che si sono ripartite il rischio assicurativo, gli oneri di gestione del contratto, il premio assicurativo, nonché la corresponsione dell' eventuale indennizzo e, dall' altra, l' assicurato che dalla divisione laterale del contratto condivide e accetta di sottoscrivere un negozio assicurativo in presenza di un rapporto di coassicurazione. Nell' ambito del negozio tra imprese assicuratrici, la società delegataria è mandataria a concludere e a gestire il contratto di coassicurazione a favore e a carico delle imprese cooperative assicuratrici in proporzione al rischio ripartito, secondo gli accordi siglati. Non può, dunque, accedersi alle allegazioni difensive prospettate sul punto

dall' Erario, non potendosi ravvisare nella gestione eseguita in favore e per conto delle coassicurate dall' assicurazione mandataria una prestazione non solo diversa, ma del tutto autonoma e delegata dalla prestazione assicurativa principale stipulata nei confronti dell' assicurato. Invero, le prestazioni risanate e sottese alla c.d. «clausola di delega» costituiscono un tutt' uno con il contratto di assicurazione, trattandosi di adempimenti accessori alla stipolazione ed esecuzione dello stesso contratto assicurativo compiuti dalla delegataria in virtù di un mandato con rappresentanza. Gli adempimenti descritti possono, dunque, rientrare nell' ambito delle prestazioni disciplinate dall' art. 10, comma uno, n.9 del medesimo decreto, stante che sono esenti da Iva anche «le prestazioni di mandato, mediazione e di intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7».

Si osserva, da ultimo, che il principio affermato è conforme a quanto pronunziato emesso in tema sia dalla Commissione tributaria provinciale, sia dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (cfr. Ctp n. 852/13; Ctr n. 901/12; n. 852/13; 2814/13 e Ctp n. 10710/42/14). Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta. L' oggettiva controvertibilità della materia, la natura delle parti, la circostanza che le pronunce indicate, e altre isolate di segno contrario, siano a oggi sub iudice innanzi ai giudici di legittimità, costituiscono gravi e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti di causa.

PQM La Commissione, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa accoglie i ricorsi riuniti proposti da L. e P. per l' effetto annulla i provvedimenti impugnati.

eventuale indennizzo e, dall' altra, l' assicurato che dalla dizione laterale del contratto comprende e accetta di sottoscrivere un negozio assicurativo in presenza di un rapporto di co-assicurazione.

Nell' ambito del negozio tra imprese assicuratrici, la **società** delegataria è mandata a concludere e a gestire il contratto di coassicurazione a favore e a carico delle imprese cooperative assicuratrici in proporzione al rischio ripartito, secondo gli accordi siglati.

Non può, dunque, accedersi alle allegazioni difensive prospettate sul punto dall' **Erario**, non potendosi ravvisare nella gestione eseguita in favore e per conto delle consociate dall' assicurazione mandataria una prestazione non solo diversa, ma del tutto autonoma e slegata dalla prestazione assicurativa principale stipulata nei confronti dell' assicurato.

Invero, le prestazioni riassunte e sottese alla cd. «clausola di delega» costituiscono un tutt' uno con il contratto di assicurazione, trattandosi di adempimenti accessori alla stipulazione ed esecuzione dello stesso contratto assicurativo compiuti dalla delegataria in virtù di un mandato con rappresentanza.

Gli adempimenti descritti paiono, dunque, rientrare nell' ambito delle prestazioni disciplinate dall' art. 10, comma uno, n.9 del medesimo decreto, statuente che sono esenti da Iva anche «le prestazioni di mandato, mediazione e di intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7».

Si osserva, da ultimo, che il principio affermato è conforme a plurime pronunce emesse in tema sia dalla Commissione tributaria provinciale, sia dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (cfr. Ctp n. 7627/12; Crt n. 901/12; n. 852/13; 2814/13 e Ctp n. 10710/42/14).

Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta.

L' oggettiva controvertibilità della materia, la natura delle parti, la circostanza che le pronunce indicate, e altre isolate di segno contrario, siano a oggi sub judice innanzi ai giudici di legittimità, costituiscono gravi e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti di causa.

PQM La Commissione, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa accoglie i ricorsi riuniti proposti da () e per l' effetto annulla i provvedimenti impugnati.